



r_emptro.Giunta - Prot. 13/08/2020.0549692.E



Impianti idroelettrici asta Enza

Variante di concessione



STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Luglio 2020

G · R · A · I · A



GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE
ITTICA ACQUE



r_emi.ro.Giunta - Prot. 13/08/2020.0549692.E



Impianti Idroelettrici asta Enza

Variante di concessione

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Luglio 2020

Studio a cura di GRAIA Srl



Autori:

Dott. Gaetano Gentili

G. R. A. I. A. s.r.l.
Via Repubblica, 1
21020 VARANO BORGHI (VA)
Partita I.V.A. N° 10454870154

Dott.ssa Alessandra Ballerio

Dott.Agr. Alessia Manicone



Ing. Silvia Moroni



Sommario

1. PREMESSA	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI AMBIENTALI IN MATERIA DI VERIFICA DI ASSOGGETTAMENTO A VIA	6
2.1. Normativa nazionale	6
2.2. Normativa regionale	7
2.2.1. Regione Emilia Romagna	7
2.2.2. Regione Toscana	10
2.3. LO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE	11
3. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO: INQUADRAMENTO TERRITORIALE	12
4. STATO DI FATTO	16
4.1. Impianto di Rigoso	17
4.2. Impianto di Rimagna	18
4.3. Impianto di Isola Palanzano	19
4.4. Impianto di Selvanizza	20
4.4.1. Localizzazione delle opere esistenti	20
4.4.2. Utilizzazione dell'area	21
4.4.3. Qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona	22
4.4.4. Capacità di carico dell'ambiente circostante (aree sensibili)	24
4.5. Utilizzazione di risorse naturali	24
4.6. Produzione di rifiuti	24
4.7. Inquinamento e disturbi ambientali	24
4.8. Rischio di incidenti	24
5. CONTENUTI DELLE CONCESSIONI E MODIFICHE RICHIESTE	25
5.1. Le opere di presa	25
5.2. Dati concessori e modifiche richieste	27
6. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO	28
6.1. Pianificazione in materia di acque	28
6.1.1. Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia Romagna	29
6.1.2. Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Toscana	30
6.1.3. Piano di Gestione del Bacino del Fiume Po	31
Gli impianti, realizzati e gestiti da molto prima della redazione del Piano di Gestione risultano conformi con gli obiettivi, la loro presenza non ne ha pregiudicato il raggiungimento.	32
6.1.4. Direttiva Derivazioni	33
6.1.5. PAI - Piano stralcio d'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po	34
6.2. Pianificazione territoriale	35
6.2.1. Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Emilia Romagna	35
6.2.2. Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Emilia Romagna	36
6.2.3. Pit con valenza di Piano Paesaggistico	49
6.2.4. Aree Naturali protette e Parchi Regionali	54
6.2.5. Pianificazione ittica	63
6.2.6. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma	63

6.2.7. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia	65
6.2.8. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Massa Carrara	71
6.2.9. Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Monchio delle Corti	73
6.2.10. Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Palanzano	80
6.2.11. Piano Strutturale Comunale (PSC) della Municipalità di Ramiseto	84
6.2.12. Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Comano	85
7. QUADRO AMBIENTALE	88
7.1. Atmosfera e clima	88
7.2. Suolo e sottosuolo	90
7.3. Comparto Acque	97
7.3.1. Acque superficiali	98
7.3.2. Acque sotterranee	110
7.4. Flora, fauna ed ecosistemi	111
7.4.1. Ecosistemi, rete ecologica, Aree Protette e Aree della Rete Natura 2000	111
7.4.2. Vegetazione	120
7.4.3. Fauna	125
7.5. Rumore – Impatto acustico	128
7.5.1. Definizione	128
7.5.2. Riferimenti normativi	128
7.5.3. Classificazione acustica dell'area in studio	131
7.6. Radiazioni e campi elettromagnetici	135
7.7. Paesaggio	137
8. IMPATTI AMBIENTALI	138
8.1. Identificazione degli impatti	138
8.1.1. Portata dell'impatto	138
8.1.2. Natura transregionale dell'impatto	138
8.1.3. Ordine di grandezza e complessità dell'intervento	138
8.1.4. Durata, frequenza e reversibilità	139
8.2. Valutazione degli impatti	139
8.2.1. Atmosfera	139
8.2.2. Suolo e sottosuolo	139
8.2.3. Acque superficiali	139
8.2.4. Flora, fauna ed ecosistemi	140
8.2.5. Rumore	140
8.2.6. Radiazioni e campi elettromagnetici	140
8.2.7. Rifiuti	140
8.2.8. Paesaggio	140
8.2.9. Valutazione finale sintetica degli impatti	140

1. PREMESSA

Il presente elaborato rappresenta lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) riguardante la richiesta di modifica di concessione degli impianti idroelettrici gestiti da Enel Green Power Italia nell'alta valle Enza, presentata dal concessionario.

A seguito di tale richiesta del gestore, Arpae ha stabilito quanto segue.

“In esito all'esame della documentazione tecnica pervenuta in relazione alle istanze per le varianti di concessione di acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico delle centrali in oggetto, si comunica che, considerate le caratteristiche delle modifiche richieste, il procedimento è soggetto alla procedura di verifica (screening).”

Trovandosi parte delle opere di presa in territorio di competenza di Regione Toscana, lo screening dovrà coinvolgere entrambe le Regioni per le parti di competenza, ai sensi degli artt. 19 e 30 del D.lgs n.152/2006, degli artt. 10 e 22 della L.R. n.4/2018 della Regione Emilia-Romagna, e degli artt.48 e 62 della L.R. n.10/2010 della Regione Toscana.”

Per dare seguito a tale prescrizione EGP ha incaricato Graia Srl della redazione del presente documento che, unitamente ai suoi allegati (stato di fatto e relazione idrologica), rappresenta come detto lo Studio Preliminare Ambientale previsto dall'Art. 19 del D. Lgs. 152/06.

Nel merito degli elementi in valutazione, si anticipa sin da ora che la richiesta di modifica concessoria presentata dal concessionario e sottoposta a *screening* presenta le seguenti condizioni al contorno, di particolare rilevanza in termini di valutazione ambientale:

- interessa quattro diversi impianti idroelettrici, fra loro in cascata, posti sull'asta del T. Enza denominati Rigoso, Rimagna, Isola di Palanzano e Selvanizza;
- gli impianti sono stati realizzati nei primi decenni del 1900 (dal 1908 al 1930);
- nessuna nuova opera, di alcun tipo, viene realizzata a seguito della modifica concessoria richiesta, quindi non è previsto alcun intervento ed alcun cantiere;
- non è previsto di derivare portate maggiori di quanto già derivato da molti anni, ma unicamente di adeguare i valori di portata in concessione alle reali disponibilità idriche dei corsi d'acqua interessati, poiché le stesse si sono rivelate, sulla base delle produzioni, maggiori rispetto a quelle previste negli atti concessori vigenti;
- è prevista anche la regolarizzazione di alcuni punti di presa “minori”, anch'essi già derivati sino dalla costruzione degli impianti, ma non citati negli atti concessori per mero errore formale.

Poiché la situazione strutturale e gestionale dei quattro impianti, come detto, non verrà in alcun modo modificata rispetto alla situazione attuale, la valutazione dello stato di fatto, sia impiantistico sia ambientale, risulta di particolare rilevanza poiché rappresenta non solo la situazione attuale ma anche il “*post operam*” relativamente alla modifica concessoria in valutazione. È poi da tenere in considerazione in termini positivi il significativo incremento del DMV previsto, che comporterà un ulteriore miglioramento rispetto alla già buona situazione attuale, come dettagliatamente descritto nel documento.

Dal punto di vista dei contenuti specifici il documento presenta:

- la descrizione del territorio interessato;
- la descrizione dello stato di fatto impiantistico (con dettagli in allegato);
- una sintesi del quadro normativo/programmatico di riferimento;
- il quadro ambientale;
- un'analisi degli impatti previsti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI AMBIENTALI IN MATERIA DI VERIFICA DI ASSOGGETTAMENTO A VIA

2.1. Normativa nazionale

I riferimenti normativi nazionali sono di seguito riportati:

- D.Lgs. 03.04.2006 n°152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- D.M.30 marzo 2015: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (Allegato IVA alla parte Seconda del D. Lgs.152/2006)”
- D.Lgs.104/2017 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)

La verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, regolamentata dall'art. 19 del D. Lgs.152/2006, ha la finalità di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale:

- i progetti elencati nell'allegato II-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006;
- i progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II o II-bis, alla parte seconda del D. Lgs.152/2006, la cui realizzazione può generare potenziali impatti ambientali significativi e negativi ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato II.

Il presente Studio Preliminare Ambientale riporta le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato IV bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e contiene:

- una descrizione dello stato di fatto degli impianti, comprendente la descrizione delle caratteristiche fisiche e della loro localizzazione, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate;
- una descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali le modifiche oggetto di analisi potrebbero avere un impatto rilevante;
- una descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
 - a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
 - b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

2.2. Normativa regionale

2.2.1. Regione Emilia Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha emanato la Legge Regionale n. 4/2018, quale normativa di riferimento, in ambito regionale, in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, che ha recepito integralmente i contenuti del D.Lgs 152/06, abrogando la precedente L.R. 9/99 e, ha introdotto, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

L'art.5 della L.R. definisce in primo luogo l'ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Art. 5 - Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti a VIA, sono assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), i seguenti progetti:

a) i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3;

b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).

3. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) i progetti sotto le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 e agli allegati A.1, A.2 e A.3 e che non siano ricompresi negli allegati B.1, B.2 e B.3.

Il Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è disciplinato in particolar modo dal Capo II della L.R. sopracitata, in particolare agli art.10 e 11.

Art. 10 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riportate in dettaglio al comma 2.

2. Il proponente presenta all'autorità competente l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo in formato elettronico i seguenti documenti:

a) lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente redatto in conformità alle indicazioni contenute all'allegato IV-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che richiedono, tra l'altro, l'indicazione delle motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e d'intervento nonché delle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), del costo previsto di

progettazione e realizzazione del progetto;

c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31;

d) l'avviso al pubblico che deve indicare il proponente, la denominazione, la descrizione sintetica e la localizzazione del progetto nonché le modalità ed i termini di consultazione della documentazione.

3. Per le fasi della pubblicazione, partecipazione, istruttoria e richieste d'integrazioni e chiarimenti si seguono le disposizioni contenute all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla conferenza partecipano i comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni del decreto come attuate dalla presente legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalità d'informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

Art. 11 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

1. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con atto dirigenziale, motivato ed espresso, sulla base dei criteri indicati nell'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152 del 2006, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato a VIA.

2. Per l'assunzione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n.152 del 2006.

3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è inoltre pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

Al Capo IV è invece disciplinata la procedura di VIA interregionale, in particolare all'art.22.

Art. 22 - Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di progetti, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) od a VIA, che risultino localizzati sul territorio di più regioni, l'autorità competente adotta il relativo provvedimento d'intesa con le regioni cointeressate.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. In conformità all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, i pareri di tali regioni, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, mette a disposizione sul proprio sito web tutta la documentazione ricevuta affinché i soggetti di cui al comma 3 rendano le proprie determinazioni.

A livello normativo, la Regione Emilia Romagna ha inoltre approvato con Atto Dirigenziale n. 15158 del 21/09/2018 gli **“Indirizzi per l'applicazione delle Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del Min. Ambiente”**.

Inoltre come disciplinato dall'art.19 comma 10 del D.lgs. 152/2016 “Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30 marzo 2015, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e province autonome (Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006)”.

Secondo quanto stabilito all'art. 5 della L.R. n. 4/2018, entrata in vigore il 05/05/2018, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3 e loro modifiche la cui realizzazione possa produrre impatti significativi e negativi; inoltre per tali progetti la verifica di assoggettabilità è effettuata applicando criteri e soglie definiti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30 marzo 2015, fermo restando quanto previsto nell'Allegato V alla Parte Seconda del Dlgs 152/2006.

L'applicazione di tali ulteriori criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate negli allegati B.1, B.2 e B3, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Si riportano di seguito i criteri specifici da applicare per l'individuazione dei progetti da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, fatte salve le soglie già stabilite negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n.4/2018:

1. Caratteristiche dei progetti:

a. Cumulo con altri progetti;

b. Rischio di incidenti, per quanto riguarda in particolare le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti: viene considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, con particolare riferimento alla capacità di carico dell'ambiente naturale nelle seguenti zone:

a. zone umide;

b. zone costiere;

c. zone montuose o forestali;

d. riserve e parchi naturali;

e. zone classificate o protette dalla normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE;

f. zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione Europea sono già stati superati; g. zone a forte densità demografica;

h. zone di importanza storica, culturale o archeologica.

2.2.2. Regione Toscana

Per la Regione Toscana, la normativa regionale in materia di via riguarda:

- L.R. 12 febbraio 2010, n. 10: Norme in materia di VAS, di VIA e di autorizzazioni ambientali;
- L.R. 23 luglio 2009, n. 40: Legge di semplificazione e riordino normativo 2009 (disciplina anche l'accesso agli atti e le conferenze di servizi);
- D.P.G.R. 11 aprile 2017, n. 19/R (modificato con D.P.G.R. 9 ottobre 2019, n.62/R): Regolamento regionale recante disposizioni in attuazione dell'articolo 65 della l.r 10/2010, per l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006;
- D.G.R.1040/2017: provvedimenti organizzativi in merito all'accesso ed alla conoscenza dei documenti amministrativi della Regione Toscana.
- D.G.R. 931/2019 in materia di procedimenti di VIA postuma (deliberazione attuativa della L.R. 10/2010).
- D.G.R. 1196/2019 recante l'aggiornamento delle disposizioni attuative in materia di VIA (deliberazione attuativa della L.R. 10/2010);
- D.G.R. 1161/2019 (recante modalità per la formazione di un elenco di soggetti idonei a ruolo di Presidente della inchiesta pubblica, nei procedimenti di VIA).

La L.R. 17/2016 ha modificato la L.R. 10/2010 in materia di VAS, VIA ed autorizzazioni ambientali.

In applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, lo studio preliminare ambientale è redatto in conformità all'allegato IV bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Il Capo IV, in attuazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, disciplina "le procedure di VIA postuma": in occasione del rinnovo di autorizzazioni o concessioni, in quanto gli atti vigenti sono giunti a scadenza, sono soggetti alle procedure di VIA (verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale) le attività (opere, impianti, installazioni o altri interventi) per le quali, all'epoca del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, non sia stata effettuata alcuna valutazione e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA. Specifiche modalità organizzative per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo in esame sono dettate dalla D.G.R. 1261/2016.

2.2.2.1. Procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA "postume", cui all'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010

Le procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale postume, previste dall'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, sono disciplinate dal Capo IV del Regolamento adottato con D.P.G.R. n. 19/R del 11.4.2017 e dalla D.G.R. n. 1261 del 5.12.2016.

I fac-simile di istanza di avvio del procedimento e di avviso al prevedono uno specifico capoverso da inserire in caso di procedure postume. Il facsimile di dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori contiene, inoltre, una specifica dichiarazione relativa alle procedure di VIA postuma.

2.3. LO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) descriverà, in conformità normativa sopracitata attinente i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, e alle Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regione e Province autonome (All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006):

1. le caratteristiche dell'opera, con particolare attenzione ai seguenti temi:
 - parametri tecnici;
 - cumulo con altri progetti;
 - utilizzazione di risorse naturali;
 - produzione di rifiuti;
 - inquinamento e disturbi ambientali;
 - rischio di incidenti, per quanto riguarda in particolare le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. la localizzazione dell'opera, con attenzione alla sensibilità ambientale delle zone interessate direttamente o indirettamente dall'esercizio degli impianti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - zone umide o costiere; zone montuose o forestali;
 - aree naturali protette, zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri, zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
 - zone nelle quali gli standard di qualità ambientale definiti dalla normativa vigente sono già stati superati;
 - zone a forte densità demografica;
 - aree e paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
 - territori con produzioni agricole di particolari qualità e tipicità di cui all'art.21 del D.Lgs.18 maggio 2001, n.228;
3. caratteristiche dell'impatto determinato dall'esercizio delle opere, in funzione degli elementi evidenziati ai punti precedenti e tenendo conto, in particolare:
 - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
 - della natura transfrontaliera dell'impatto;
 - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
 - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

3. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO: INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Gli impianti oggetto del presente documento interessano, come detto, due regioni: principalmente la regione Emilia Romagna e per una parte più contenuta la Toscana. Gli impianti si sviluppano tra le province di Parma, Reggio Emilia e Massa Carrara, interessando i comuni di Comano (MS), Monchio delle Corti (PR), Palanzano (PR) e Ramiseto (RE). Nella tabella seguente vengono indicati gli ambiti amministrativi per ogni opera.

Tabella 1: ambiti amministrativi per ogni opera.

Impianto	Preso	Regione	Provincia	Comune
Rigoso	Lago Verde	Emilia Romagna	Parma	Monchio delle Corti
	Lago Ballano	Emilia Romagna	Parma	Monchio delle Corti
	R. Prato Spilla	Emilia Romagna	Parma	Monchio delle Corti
	R. Palo	Emilia Romagna	Parma	Monchio delle Corti
	R. Verdarolo	Emilia Romagna	Parma	Monchio delle Corti
Rimagna	Scarico Rigoso	Emilia Romagna	Parma	Monchio delle Corti
	R. Borellacci	Toscana	Massa Carrara	Comano
	Lago Squincio	Toscana	Massa Carrara	Comano
	T. Enza (serb. Paduli)	Toscana	Massa Carrara	Comano
Isola di Palanzano	R. Garzoli	Toscana	Massa Carrara	Comano
	Scarico Rimagna	Emilia Romagna	Parma	Monchio delle Corti
	T. Cedra di Valditacca	Emilia Romagna	Parma	Monchio delle Corti
	R. Acquarola	Emilia Romagna	Parma	Monchio delle Corti
	T. Cedra di Trefiumi	Emilia Romagna	Parma	Monchio delle Corti
Selvanizza	R. Canalaccio	Emilia Romagna	Parma	Palanzano
	Scarico Isola Palanzano	Emilia Romagna	Parma	Palanzano
	T. Cedra (residuo)	Emilia Romagna	Parma	Palanzano
	T. Enza (residuo)	Emilia Romagna	Parma/Reggio Emilia	Ventasso/Palanzano
	T. Andrella	Emilia Romagna	Reggio Emilia	Ventasso
Canalaccio d'Enza	Emilia Romagna	Parma	Palanzano	
Canalaccio Cedra	Emilia Romagna	Parma	Palanzano	

Nelle pagine seguenti sono riportate alcune mappe che rappresentano l'andamento planimetrico degli impianti in relazione anche agli ambiti amministrativi sopra definiti.

Figura 3-1: planimetria asta Enza.






Figura 3-2: impianti asta Enza e ambiti amministrativi (regionali e provinciali).



r_emiro.Giunta - Prot. 13/08/2020.0549692.E

Figura 3-3: impianti asta Enza e ambiti amministrativi comunali.




4. STATO DI FATTO

Gli impianti oggetto di interesse sono disposti in serie uno rispetto l'altro. Le acque derivate vengono restituite nel torrente Cedra, che a sua volta recapita nel Torrente Enza.

Nella figura seguente è riportato lo schema idraulico degli impianti.

Figura 4-1: schema idraulico asta Enza




Si riporta di seguito una breve descrizione degli impianti con la localizzazione delle relative opere. Per maggiori dettagli, si rimanda all'allegato "Stato di fatto".

4.1. Impianto di Rigoso

L'impianto idroelettrico di Rigoso sfrutta i deflussi del serbatoio stagionale del Lago Ballano; vengono inoltre utilizzati anche gli afflussi di tre prese fluviali captate con traverse fisse sui Rii Prato Spilla, Lago Palo e Verdarolo, questi ultimi immessi direttamente nell'opera di derivazione. L'opera di scarico risulta a pelo libero con restituzione dell'acqua nella galleria di derivazione Paduli - Rimagna.


Figura 4-2: impianto Rigoso



4.2. Impianto di Rimagna

L'impianto idroelettrico di Rimagna sfrutta i deflussi del serbatoio stagionale del Lago Paduli; vengono inoltre immesse direttamente nell'opera di derivazione le acque di scarico della Centrale di Rigoso. Al termine dell'opera di derivazione è ubicata la vasca di carico (capacità circa 1200 mc). L'opera di scarico risulta a pelo libero con restituzione dell'acqua nella galleria di derivazione Rimagna-Vecciatuca.


Figura 4-3: impianto Rimagna



4.3. Impianto di Isola Palanzano

L'opera di presa principale dell'impianto di Isola Palanzano è costituita dalla traversa sul Rio Cedra di Valditacca; lungo il canale derivatore si immettono le prese del Rio Acquarola e del Rio Cedra di Trefiumi. Raggiunta la centrale di Rimagna si immettono la presa sul Rio Canalaccio e le acque di scarico dell'impianto di Rimagna. Al termine dell'opera di derivazione è ubicata la vasca d'accumulo di Vecciatica (capacità 38.000 mc) di modulazione giornaliera. L'opera di scarico risulta a pelo libero con restituzione dell'acqua nell'opera di derivazione dell'impianto di Selvanizza.


Figura 4-4: impianto Isola Palanzano



4.4. Impianto di Selvanizza

L'impianto idroelettrico di Selvanizza utilizza le acque derivate dalle prese poste sul Torrente Cedra e sul Torrente Enza, a cui si aggiungono i contributi di alcuni rii laterali (Fosso Canalaccio Cedra ed Enza) e lo scarico della centrale di Isola Palanzano. I due condotti derivatori confluiscono assieme e si immettono nella vasca di carico (capacità circa 1500 mc) provvista di sgrigliatore automatico per la pulizia della griglia di presa. L'opera di scarico risulta a pelo libero con restituzione dell'acqua nel Torrente Cedra.

Figura 4-5: impianto Selvanizza



4.4.1. Localizzazione delle opere esistenti


Con riferimento alle Linee Guida in materia di VIA e della normativa regionale, viene presentato il dettaglio della localizzazione delle opere con riferimento a:

- utilizzazione dell'area;
- qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- capacità di carico dell'ambiente circostante con riferimento ad aree sensibili.

4.4.2. Utilizzazione dell'area

Come risulta evidente dall'immagine riportata di seguito, il territorio interessato dagli impianti è costituito prevalentemente da ambienti naturali in cui prevalgono le aree boscate. Il tessuto urbano risulta estremamente limitato ad alcuni nuclei abitati.

Figura 4-6: impianti asta Enza e uso del suolo (Corine Land Cover 2012 Livello3).



Legenda:

corpi idrici	Bacini d'acqua	Prati stabili
Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota	Boschi di conifere	Rocce nude, fessure, rupi, affioramenti
Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione	Boschi di latifoglie	Semintavii in aree non irrigue
Aree con vegetazione rada	Boschi misti	Spiagge, dune, sabbie
Aree prev. occup. da colture agrarie, con spazi nat.	Colture annuali associate e colture permanenti	Tessuto urbano discontinuo
centrale	presa	diga
vasca	condotta forzata	canale di derivazione

4.4.3. Qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona

L'area di interesse si inserisce in un contesto principalmente naturale. Alcune opere sono ricomprese in Aree Protette e Aree della Rete Natura 2000, nello specifico:

- Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma;
- Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano;
- SIC-ZPS Crinale dell'Appennino Parmense IT4020020;
- ZSC-ZPS Monte Acuto, Alpe di Succiso IT4030001.

Si riportano di seguito delle mappe di dettaglio che mostrano la localizzazione degli impianti rispetto alle aree oggetto di tutela sopra indicate.

Figura 4-7: impianti asta Enza e aree Rete Natura 2000.





Figura 4-8: impianti asta Enza e aree Naturali Protette.

Legenda:

- ◆ centrale
- ▲ diga
- ▲ presa
- vasca
- corpi idrici
- Parco nazionale
- Parco regionale
- condotta forzata
- canale di derivazione



Con specifico riferimento alla capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona, non sono previste modifiche rispetto alla situazione attualmente presente.

Inoltre, per quanto concerne il DMV, i rilasci attualmente in atto sono riepilogati nella tabella seguente.

Tabella 2: rilasci DMV.

Impianto	Corso d'acqua principale interessato	Diga/Sbarramento/Opera di Presa da cui si effettua il rilascio	Annuale (m³/s)
Rigoso	Torrente Cedra	Opera di presa Pratospilla	0,013
Rimagna	Torrente Enza	Diga Paduli	0,011
Isola Palanzano	Torrente Cedra	Opera di presa Valditacca	0,054
Selvanizza	Torrente Cedra	Opera di presa Cedra	0,143
	Torrente Enza	Opera di presa Enza	0,146

Dall'analisi degli elementi disponibili si segnala che, in prossimità di alcune prese degli impianti Rimagna e Rigoso, sono presenti alcuni habitat di interesse comunitario nello specifico:

- 9210 – Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;
- 9220 – Faggeti degli Appennini con *Abies alba*.

La segnalazione della presenza di tali habitat, stante l'esistenza degli impianti, conferma la compatibilità di questi ultimi con l'ambiente circostante. Non si prevedono modifiche che possano alterare gli habitat sopra indicati.

4.4.4. Capacità di carico dell'ambiente circostante (aree sensibili)

Il territorio in cui gli impianti sono inseriti, sia per quanto riguarda la regione Emilia Romagna sia per quanto riguarda la regione Toscana, è costituito principalmente da aree boscate con limitate attività antropiche, sia in termini produttivi sia insediativi.

Le uniche risorse naturali impiegate sono la risorsa idrica (per la produzione di energia idroelettrica) e le porzioni di alveo/sponde occupate attualmente, in fase di esercizio, dalle opere esistenti.

Come indicato nel paragrafo precedente alcune opere ricadono in Aree Protette e in Aree della Natura 2000.

4.5. Utilizzazione di risorse naturali

Le uniche risorse naturali interessate sono:

- la risorsa idrica, per la produzione di energia idroelettrica;
- la porzione di suolo e di sponda occupate, attualmente già occupate dagli impianti esistenti e in fase di esercizio.

Non sono previste ulteriori utilizzazioni di risorse naturali oltre a quelle sopra elencate.

4.6. Produzione di rifiuti

I materiali derivanti dalla manutenzione delle opere e degli impianti vengono gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia e la modifica concessoria non ne prevede modifica.

4.7. Inquinamento e disturbi ambientali

Sono valutati nel dettaglio nel capitolo 8.

4.8. Rischio di incidenti

Per il processo produttivo, consistente nella generazione di energia elettrica mediante la risorsa idrica, non è previsto l'impiego di sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'Allegato I del D.Lgs. 334/1999 e non è quindi soggetto alla normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

L'unica materia prima che viene impiegata è quindi la risorsa idrica, che non subirà alterazioni di tipo qualitativo e quantitativo, in quanto sarà interamente restituita nel Torrente Enza a valle della centrale di Selvanizza.

5. CONTENUTI DELLE CONCESSIONI E MODIFICHE RICHIESTE

L'oggetto di valutazione, come anticipato in premessa, è duplice:

- regolarizzazione di opere di presa già attive ma non ricomprese nella concessione;
- incremento della portata media e revisione della potenza nominale media di concessione, sulla base dei dati di producibilità dell'impianto.

5.1. Le opere di presa

Rispetto alle opere di presa attive, il vigente quadro concessorio per i quattro impianti è riepilogato nella tabella che segue, in cui sono evidenziate le opere di captazione ad oggi non ricomprese nei vigenti atti concessori.

Tabella 3: riepilogo atti concessori

Impianto	Presa	Atto concessorio
Rigoso	Lago Verde	Disc. N. 487 del 1937
	Lago Ballano	Disc. N. 487 del 1937
	R. Prato Spilla	Disc. N. 487 del 1937
	R. Palo	Disc. N. 487 del 1937
	R. Verdarolo	Disc. N. 487 del 1937
Rimagna	Scarico Rigoso	Disc. N. 13277 del 1968
	R. Borellacci	NO
	Lago Squincio	Disc. N. 9912 del 1964 art. 3
	T. Enza (serb. Paduli)	Disc. N. 9912 del 1964 art. 3
Isola Palanzano	R. Garzoli	Disc. N. 9912 del 1964 art. 3
	Scarico Rimagna	Disc. N. 9912 del 1964
	T. Cedra di Valditacca	Disc. N. 9912 del 1964
	R. Acquarola	Disc. N. 9912 del 1964
	T. Cedra di Trefiumi	Disc. N. 9912 del 1964
Selvanizza	R. Canalaccio	NO
	Scarico Isola Palanzano	NO
	T. Cedra (residuo)	Collaudo c/Var. del 04/03/1929
	T. Enza (residuo)	Collaudo c/Var. del 04/03/1929
	T. Andrella	NO
	Canalaccio d'Enza	NO
	Canalaccio Cedra	NO

In sintesi quindi:

- per l'impianto Rigoso tutte le opere di presa sono concesse;
- per l'impianto Rimagna non risulta concessa l'opera di presa di Rio Borellacci;
- per l'impianto di Isola Palanzano non risulta concessa l'opera di presa di Rio Canalaccio;
- per l'impianto Selvanizza non risultano concesse le opere di presa del T. Andrella, del Canalaccio d'Enza, del Canalaccio Cedra e lo scarico della centrale di Isola Palanzano.

L'immagine che segue evidenzia la collocazione di tali opere di presa rispetto allo schema dei quattro impianti.

5.2. Dati concessori e modifiche richieste

Nella tabella seguente sono riepilogati:

- i dati di portata attualmente presenti negli atti concessori degli impianti oggetto di interesse,
- le modifiche di concessione inizialmente richieste;
- le reali disponibilità idriche calcolate nella relazione idrologica a cui si rimanda per i dettagli, al netto del DMV.

I nuovi valori medi di concessione richiesti sono quindi questi ultimi, riportati nell'ultima colonna evidenziata in azzurro.

Tabella 4: portate dei singoli impianti

Impianto	Q media attuale m ³ /s	Q media richiesta m ³ /s	Q media disponibile m ³ /s
Rigoso	0,175	0,239	0,198
Rimagna	0,175	0,581	0,468
Isola di Palanzano	0,5	1,499	1,070
Selvanizza	5,57	3,752	2,487

6. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Sono di seguito descritti gli strumenti di pianificazione e programmazione che definiscono l'ambito di interesse e come si pone l'intervento in esame in relazione a tali strumenti. Lo scopo del presente capitolo è quindi quello di inquadrare gli impianti nel contesto delle previsioni programmatiche e della pianificazione territoriale alle diverse scale di riferimento, da quella generale a quella di area vasta e locale.

Si sottolinea sin da ora che le pianificazioni di seguito richiamate sono tutte successive alla realizzazione degli impianti e quindi non potevano costituire vincolo alla loro realizzazione.

6.1. Pianificazione in materia di acque

Considerato che si tratta di una concessione di utilizzo di risorsa idrica per impianti idroelettrici, sono stati analizzati anche i piani e i programmi che riguardano la tutela di tale risorsa:

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- Piano di Gestione del Bacino del Fiume Po;
- Direttiva Derivazioni;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI).

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" (Water Framework Directive), nonché della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 152/1999, successivamente confluito nel decreto legislativo 152/2006, il PTA costituisce il documento di pianificazione generale contenente gli interventi volti a:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Il Piano di tutela rappresenta uno specifico piano di settore e contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla Parte Terza del decreto legislativo, nonché le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Il D.Lgs. 152/99 aveva introdotto il concetto di corpi idrici "significativi", ovvero corpi idrici, superficiali e sotterranei, che per le loro caratteristiche fisiche devono essere sottoposti ad attività conoscitive e di monitoraggio. Il decreto (e le sue smi) individua, per tali corpi idrici, gli obiettivi minimi di qualità ambientale e le azioni di tutela necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi prefissati.

I criteri per la designazione dei corpi idrici superficiali, così come stabiliti dall'All.1 dello stesso decreto, individuavano:

- corsi d'acqua naturali di primo ordine con bacino idrografico di superficie maggiore a 200 km²;
- corsi d'acqua naturali di ordine superiore con bacino idrografico di superficie maggiore a 400 km²;
- laghi naturali aperti o chiusi, ampliati, regolati aventi superficie dello specchio non inferiore a 0,5 km²;

- canali artificiali che restituiscono almeno in parte le proprie acque in corpi idrici naturali superficiali e che presentano portata superiore a 3 m³/s;
- laghi artificiali e invasi con bacino di alimentazione interessato da attività antropiche che ne possono compromettere la qualità e aventi superficie non inferiore a 1 Km² o volume di invaso > a 5 Mm³.

Dovevano inoltre essere censiti, monitorati e classificati anche tutti quei corpi idrici che:

- per valori naturalistici e paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale;
- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi.

I corpi idrici sotterranei significativi includevano le falde freatiche e profonde contenute in formazioni di buona permeabilità, di significativa estensione e continuità, di importanza idrogeologica ed ecologica.


6.1.1. Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia Romagna

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005.

La Regione Emilia Romagna, nel capitolo "Quadro Conoscitivo" individua i corpi idrici significativi sulla base delle indicazioni riportate nell'Allegato 1 del decreto. Tra i corpi idrici superficiali è riportato il Torrente Enza (codice di riferimento 011800000000), dove vengono soddisfatti gli obiettivi previsti. Il Torrente Enza non è individuato come corpo idrico significativo a specifica destinazione, oggetto di monitoraggio.

Viene di seguito riportato un estratto della cartografia allegata al PTA relativa alla suddivisione in bacini principali e al reticolo idrografico, con l'individuazione dell'area di interesse.

Figura 6-1: Bacini imbriferi principali e reticolo idrografico (in rosso l'area interessata dagli impianti).



In base all'attuazione della Direttiva 2000/60/CE, il territorio dell'Emilia-Romagna ricade in tre Distretti Idrografici, quello Padano, quello dell'Appennino Settentrionale e quello dell'Appennino Centrale.


Gli impianti in valutazione, realizzati precedentemente alla redazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, risultano quindi conformi con gli obiettivi poiché non modificano le caratteristiche qualitative della risorsa idrica e non hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi. Si rimanda al relativo paragrafo sul comparto idrico per la caratterizzazione dettagliata delle acque sotterranee e superficiali.

6.1.2. Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Toscana

Con la delibera n.11 del 10 gennaio 2017 la Regione Toscana ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque del 2005.

Il Piano è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico (PGdA). Il territorio regionale è ricompreso in tre distretti idrografici, come risulta evidente dall'immagine riportata di seguito; l'area di interesse per il presente documento fa riferimento al Distretto del Fiume Po, per tale motivo dunque il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana non viene analizzato nel dettaglio.

Figura 6-2: Distretti idrografici della Regione Toscana (in rosso l'area interessata dagli impianti).



6.1.3. Piano di Gestione del Bacino del Fiume Po

I contenuti del PdG Po 2015 sono definiti sulla base del primo PdG Po, dei risultati delle attività per l'attuazione delle azioni contenute nel Programma di misure, delle numerose linee guida della Strategia CIS europea sui principali temi di interesse per il nuovo ciclo di pianificazione, ma anche in funzione delle azioni chiave/raccomandazioni specifiche indicate allo Stato Italia dalla Commissione Europea. Altro riferimento di rilevanza distrettuale che ha guidato il processo di riesame del PdG Po è rappresentato dall'Atto di indirizzo per la predisposizione del secondo ciclo di pianificazione idrica distrettuale e il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e gli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (di seguito Atto di indirizzo distrettuale), approvato in sede di Comitato Istituzionale in data 23 dicembre 2013.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla DQA per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico che garantisca il conseguimento dei seguenti obiettivi generali (ex art. 1 della DQA):


- a. *“impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico”;*
- b. *“agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”;*
- c. *“mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”;*
- d. *“assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento”*
- e. *“contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”.*

Nell'area di interesse il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po individua corpi idrici con obiettivo di qualità sui seguenti corsi d'acqua:

- T. Cedra,
- T. Enza,
- T. Andrella.

Nello specifico, il Torrente Enza, dalla sorgente all'immissione nel Fiume Po, è suddiviso in 12 corpi idrici. Gli impianti oggetto di interesse riguardano i primi due corpi idrici del T. Enza. Nell'immagine seguente la planimetria degli impianti è associata alla localizzazione dei corpi idrici identificati dal PdG Po. All'interno dell'area di interesse il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po non individua corpi idrici lacustri con specifici obiettivi di qualità.

Figura 6-3: Corpi idrici identificati dal PdG Po.



Nella tabella seguente sono riepilogate le caratteristiche dei corpi idrici aggiornate in base alla versione 2015 del Piano di Gestione.

Tabella 5: Caratteristiche corpi idrici di interesse.

	T. Enza	T. Enza	T. Cedra	T. Andrella
Codice	IT8-011800000001ER	IT8-011800000002ER	IT8-011803000001ER	IT8-011802000001ER
Lunghezza (km)	9,38	12,93	19,58	5,52
Tipologia	10SS1N	10SS2N	10SS2N	10SS1N
Condizione	naturale	naturale	naturale	naturale
Stato chimico	Buono	Buono	Buono	Buono
Stato ecologico	Buono	Buono	Buono	Buono
Obiettivo chimico	Buono al 2015	Buono al 2015	Buono al 2015	Buono al 2015
Obiettivo ecologico	Buono al 2015	Buono al 2015	Buono al 2015	Buono al 2021

Gli impianti, realizzati e gestiti da molto prima della redazione del Piano di Gestione risultano conformi con gli obiettivi, la loro presenza non ne ha pregiudicato il raggiungimento.

6.1.4. Direttiva Derivazioni

Con Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n.29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n.293/STA del 25 maggio 2017, sono state approvate le "Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

Il comma 1 art.2 del DD n. 29/STA, prevede che *"...Le Autorità di bacino distrettuali, entro il 31 dicembre 2017, adeguano ai criteri di cui all'art.1 gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per l'effettuazione delle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, assicurando la coerenza tra tali criteri e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque."*

Il Paragrafo 3.1 dell'Allegato A del DD n. 29/STA, prevede che *"Una volta individuate le pressioni e gli indici di riferimento da utilizzare, le autorità distrettuali definiscono, per tali indici, opportuni valori soglia, che qualificano il livello di significatività degli impatti che la derivazione esercita sul corpo idrico/sui corpi idrici."*

L'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione n.3/2017, in attuazione dell'art. 65, comma 3, lett. C del D. lgs. n. 152/2006 ha adottato la "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano" o "Direttiva derivazioni", che, in conformità (comma 1 articolo 1) con le Linee Guida approvate con il DD n. 29/STA del 13 febbraio 2017, fornisce specifici valori soglia per la valutazione dell'impatto della derivazione.

In base al Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po ai corpi idrici interessati dagli impianti è attribuito uno stato di qualità ambientale "buono".

La Direttiva Derivazioni al paragrafo 5.2 dell'Allegato 1 prende in considerazione la particolare casistica dei rinnovi di concessione, senza alcuna modifica dei valori di prelievo, prevedendo che, nel caso in cui il Corpo Idrico interessato dalla domanda sia in stato di qualità ambientale "buono", *"...alla derivazione si attribuisce direttamente l'area di "Attrazione", in quanto è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti..."*

L'area Attrazione "non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. L'impatto delle componenti chimica, fisica e biologica è presumibilmente trascurabile e di norma si rendono perciò necessarie solo le valutazioni specifiche legate alla tipologia d'impatto. La derivazione può essere considerata compatibile nel rispetto di specifiche prescrizioni, ove necessarie."

Considerando quindi che, sulla base degli elementi conoscitivi desumibili dal vigente quadro pianificatorio, ai corpi idrici interessati dalla domanda modifica concessoria senza incremento della portata massima, come in questo caso, è attribuito lo stato ambientale "buono", e che nessun incremento reale di portata è previsto, le derivazioni sono da ritenersi, ai sensi della Direttiva Derivazioni, compatibili.

6.1.5. PAI - Piano stralcio d'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po

Il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI) rappresenta l'atto di pianificazione, per la difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico, conclusivo e unificante dei due strumenti di pianificazione parziale, in precedenza richiamati, il PS 45 (Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione) e il PSFF (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali).

Rispetto a questi Piani stralcio, il PAI contiene, per l'intero bacino:


- il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo, sui versanti e sui corsi d'acqua non individuati per carenze informative nel PS 45 e che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle leggi collegate all'evento di piena del '94 (leggi 22/95, 35/95, 185/92);
- l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo; la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti principalmente dagli indirizzi e dalle limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico:
 - a completamento della delimitazione delle fasce fluviali ai rimanenti corsi d'acqua principali del bacino, per i quali assume la normativa relativa alla regolamentazione degli usi del suolo e degli interventi nei territori fluviali delimitati già approvata nell'ambito del PSFF;
 - con riferimento all'individuazione e alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella restante parte del territorio collinare e montano, conformemente a quanto previsto dal testo del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267.

Il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" ha lo scopo di assicurare, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali a esso connessi, in coerenza con le finalità generali e indicate all'art. 3 della legge 183/89 e con i contenuti del Piano di bacino fissati all'art. 17 della stessa legge.

I fenomeni che generano condizioni di criticità sul bacino per dissesti di natura idraulica e idrogeologica sono correlati alle caratteristiche naturali del sistema (prioritariamente gli aspetti idrologici e geologici) e alle opere di controllo e di difesa che, soprattutto sul reticolo idrografico, hanno una consistenza determinante.

Come risulta evidente dall'immagine riportata di seguito l'area di interesse per il presente documento è ricompresa nella tipologia "Sottobacini Emiliani".

Figura 6-4: Delimitazione dei principali sottobacini idrografici.



6.2. Pianificazione territoriale

6.2.1. Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Emilia Romagna


Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) dell'Emilia Romagna è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000.

Il P.T.R. vigente, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo di offrire una visione d'insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni e una cornice di riferimento per l'azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell'economia e della società regionali.

Attraverso il P.T.R. la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

In Figura 6-5 viene riportato un estratto degli ambiti delle aree verdi regionali. Si sottolinea che la zona di indagine ricade all'interno di Zone Protette SIC e ZPS (facenti parte della rete Natura 2000) di aree a Parco Regionale.

Figura 6-5: Estratto Carta delle aree verdi della Regione Emilia Romagna, con localizzazione (in verde) dell'area di intervento (Fonte: Lo scenario del Quadro conoscitivo del PTR).



Con specifico riferimento all'area di indagine, non sono emersi ulteriori aspetti significativi.

6.2.2. Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Emilia Romagna

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice per i Beni culturali e il Paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica.

Il P.P.R. persegue i seguenti obiettivi:

- identifica il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche, alle quali assicurare un'efficace azione di tutela;
- prevede i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio;
- definisce le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati.


I valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono oggetto di specifica considerazione nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Deve essere sottolineato che, allo stato attuale, il P.T.P.R. è in fase di trasformazione, in quanto il 20 ottobre 2014 è stata siglata l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del MIBACT per l'adeguamento del P.T.P.R. per aggiornarne i contenuti e le funzioni.

L'art. 40-1quater della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", introdotto con la L.R. n.23 del 2009, affida al P.T.P.R. il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale.

Sono invece di seguito riportate le unità di paesaggio in cui ricade l'area di indagine:

- dorsale appenninica in area emiliana nella parte alta;
- montagna parmense piacentina.
-

Figura 6-6: Unità di paesaggio (fonte: ricostruita con gli shapefiles sul sito del PTPR Emilia Romagna).



Di seguito sono elencate le principali caratteristiche paesaggistiche delle unità di paesaggio.

Tabella 6: principali caratteristiche delle unità di paesaggio.

Unità di paesaggio della montagna parmense piacentina		
• Vincoli esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Vincolo idrogeologico; • Vincolo sismico; • Abitati soggetti a consolid. e trasferimento; • Vincolo paesistico; • Vincolo militare; • Oasi di protezione della fauna 	
Componenti del paesaggio	Elementi fisici	Blocchi e rupi di rocce molto coerenti (gabbri, diabasi, ecc.) poggiati su di un substrato prevalentemente argilloso interessato da frane.
	Elementi biologici	Vegetazione molto povera nei serpentini (21) alternati ad aree in cui, anche per le diverse condizioni climatiche (quota), la vegetazione forestale può assumere un'importanza notevole nel paesaggio (21a);

		<p>Nella montagna parmense presenza di colture cerealicole legate al ciclo di produzione del Parmigiano Reggiano;</p> <p>Fauna del piano collinare, prevalentemente nei coltivi, alternati a incolti e scarsi cedui del querceto misto caducifoglio;</p> <p>Fauna del piano submontano prevalentemente nei boschi a faggio e conifere, alternati a scarsi seminativi;</p> <p>Fauna del piano culminale, nelle praterie e brughiere d'altitudine;</p> <p>Rimboschimenti.</p>
	Elementi antropici	<ul style="list-style-type: none"> • Insediamenti romani; • Castellieri, castelli e borghi fortificati feudali e signorili; • Pievi; • Viabilità storica; • Usi civici e comunelli; Popolazione distribuita in numerosi nuclei di modeste dimensioni.
Invarianti del paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Estese formazioni boschive; • Rupi e rilievi serpentinosi; • Insediamenti monastici (Bobbio); • Centri feudali e signorili su antiche strade commerciali. 	
Unità di paesaggio dorsale appenninica in area emiliana		
Vincoli esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Vincolo idrogeologico; • Vincolo sismico; • Abitati soggetti a consolid. e trasferimento; • Vincolo paesistico; • Vincolo militare; • Oasi di protezione della fauna 	
Componenti del paesaggio	Elementi fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Formazioni del Macigno; • Testimonianze del glacialismo (circhi, laghi, cordoni morenici, valli sospese, ecc.); • Scarse forme di instabilità.
	Elementi biologici	<ul style="list-style-type: none"> • Limiti della vegetazione arborea determinati dal vento; Presenza di pascoli e brughiere alte; • Il bosco domina quasi totalmente ed è costituito da faggete allo stato ceduo oppure da impianti di conifere: pini e abeti; • L'attività agricola è limitatissima, quasi costantemente ubicata in vicinanza dei centri abitati; • Fauna del piano montano, prevalentemente nei boschi a faggio e conifere, alternati a scarsi seminativi; • Fauna del piano culminale, nelle praterie e brughiere d'altitudine.
	Elementi antropici	<ul style="list-style-type: none"> • Capanne celtiche; • Grande viabilità pre-ottocentesca interregionale con funzione di attraversamento appenninico; • Sistema sciistico del Corno alle Scale, Cimone e Alpe di Succiso.
	<ul style="list-style-type: none"> • Praterie di vetta; • Costruzioni in pietra; • Strade, passi e sentieri granducali; • Testimonianze del glacialismo. 	

Sono invece di seguito riportati due estratti della carta delle tutele.

L'area di indagine ricade all'interno dei seguenti ambiti tutelati dal P.T.P.R.:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, normate dall'art. 17;
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, normati dall'art.18;
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, normate dall'art. 19;

- Zone di tutela naturalistica, normate dall'art.25;
- Parchi nazionali e regionali, normati dall'art. 30;
- Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio", normate dall'art. 32_4.

Figura 6-7: Estratto della carta delle tutele (fonte: ricostruita con gli shapefiles sul sito del PTPR).





Figura 6-8: Estratto della carta delle tutele (fonte: ricostruita con gli shapefiles sul sito del PTPR).



Art. 9: “Sistema dei crinali e sistema collinare”

Al comma 2 viene riportato quanto segue:

2. Gli strumenti di pianificazione infraregionale approfondiscono e specificano il sistema dei crinali quale sistema di configurazione del territorio e di connotazione paesistico-ambientale e formulano nei confronti dei Comuni criteri e direttive per la loro tutela, articolati anche per aree paesistiche e unità di paesaggio.

3. Nell'ambito dei sistemi [...], vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

impianti di risalita e piste sciistiche;

- percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

[...]

Art.17: “Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua”

Al comma 1 sono ricomprese:

- a) le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrare come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
- b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrare, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

Comma 2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a. nonché a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b., fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. [...]

Comma 4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.

Comma 5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- ✓ linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- ✓ impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- ✓ invasi ad usi plurimi;
- ✓ impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- ✓ sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- ✓ approdi e porti per la navigazione interna;
- ✓ aree attrezzabili per la balneazione;
- ✓ opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali; sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del

territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Comma 6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Comma 7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:

- ✓ parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- ✓ percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- ✓ corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- ✓ chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del quinto comma del presente articolo;
- ✓ infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.

Comma 8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:

- ✓ qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- ✓ gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
- ✓ il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- ✓ l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- ✓ la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- ✓ la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Comma 9. Le opere di cui alle lettere e. ed f. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità

tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

11.- 14. [..]

Comma 15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 18: "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua"

Comma 1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.

Comma 2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
- b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

- c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

Comma 3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. **Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche** di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. 19: "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale"

Comma 1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

Comma 2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui al successivo decimo comma.

Comma 3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Comma 4. La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Comma 5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a strumenti di pianificazione regionali o provinciali compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

- a. attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b. rifugi e posti di ristoro;
- c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.

Comma 6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del quinto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere l'edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

Comma 7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

Comma 8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono comunque consentiti:

- d. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- e. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- f. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla

conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- g. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- h. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Comma 9. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Comma 10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- i. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- j. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- k. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Comma 11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole dell'ente infraregionale competente, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al primo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

Art. 25: "Zone di tutela naturalistica"

Comma 1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali, con l'osservanza degli indirizzi di cui al successivo secondo comma. Valgono inoltre per tali zone le direttive di cui al successivo quinto comma e le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo e quarto.

Comma 2. Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:

- l. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- m. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- n. le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- o. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- p. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
- q. l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed itticole, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;
- r. l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
- s. le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
- t. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- u. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
- v. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;
- w. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

Comma 3. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

- a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
- c. i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
- e. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
- f. l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
- g. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10;
- h. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- i. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
- l. le attività escursionistiche;
- m. gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.

Comma 4. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

Comma 5. Relativamente alle zone di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 30 Parchi nazionali e regionali

1. Il presente Piano recepisce i parchi nazionali e indica le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti per effetto del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, e della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27; le perimetrazioni di altre aree da destinarsi a parchi regionali e di alcune aree da destinare a riserve naturali, ai sensi della lettera b. del primo comma dell'articolo 4 della citata legge regionale 2 aprile 1988, n. 11; possono essere istituite altre riserve naturali secondo le procedure della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale.

2. I piani territoriali dei parchi devono espletare i compiti di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 ed in tale senso possono prevedere motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché degli azzonamenti al loro interno contenuti, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati. Fino all'approvazione dei piani territoriali dei parchi nell'ambito dei perimetri di cui al presente articolo si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti ambiti ricompresi.

Art. 32 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio"

1. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal fine perimetrati nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; aree ed edifici delle colonie marine; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.

2. I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti.

3. La Regione provvede, con atti riferiti alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, alla più precisa individuazione dei criteri, delle modalità e delle risorse per la definizione e l'attuazione dei progetti di cui al primo comma.

4. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano perimetrano altresì delle "aree studio" ritenute meritevoli di approfondita valutazione in funzione degli obiettivi di cui al precedente articolo 1. Gli strumenti di pianificazione infraregionali e/o comunali, qualora l'area ricada interamente nel territorio di competenza, sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree, ed a dettare per esse disposizioni coerenti con le predette finalità ed i predetti obiettivi.

6.2.3. Pit con valenza di Piano Paesaggistico

Il Piano di indirizzo territoriale (Pit) è lo strumento regionale di pianificazione territoriale, che ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 135 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e dell'art. 59 della L.R.T. 65/2014. È stato adottato con D.C.R. N. 58 del 02 luglio 2014.

Il Pit è il piano di programmazione attraverso il quale la Regione Toscana stabilisce gli orientamenti per la pianificazione degli enti locali, le strategie per sviluppo territoriale dei sistemi metropolitani e delle città, dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle infrastrutture viarie principali, oltre alle azioni per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali, conformemente a quanto stabilito dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Al piano si conformano le politiche regionali, i piani e programmi settoriali che producono effetti

territoriali, gli strumenti di pianificazione territoriale e gli strumenti di pianificazione urbanistica.

Il Pit è corredato da schede di approfondimento sugli ambiti paesaggistici e sugli obiettivi di qualità che costituiscono parte integrante del quadro normativo, definendo le azioni come guida agli strumenti di pianificazione territoriale.

Nel territorio regionale è coinvolto soltanto il Comune di Comano, che ricade nell'ambito di paesaggio n.1 "Lunigiana".

L'ambito della LUNIGIANA si identifica con la valle del fiume Magra, tipico contesto della montagna appenninica, strutturato su un'economia di tipo integrato agro-silvo-pastorale. Si tratta di una valle di confine racchiusa fra l'Emilia-Romagna e la Liguria, con caratteri morfologici diversi. A nord-est, una serrata di rilievi incisi e acclivi che si staccano dalla dorsale appenninica definiscono il confine con l'Emilia Romagna con vette anche elevate (M. La Nuda 1894 m., M. Alto 1904 m., M. Orsaro 1830 m.), e si articolano nelle importanti valli dell'Aulella e del Taverone, tributari del Magra a monte e a valle di Aulla. Il versante ligure presenta un'elevazione più contenuta e una morfologia meno aspra, scandita da una serie di rilievi collinari attraversati da valli fluviali poco profonde. La parte meridionale assume caratteri alpini, aprendosi verso le spettacolari vette delle Apuane col monte Sagro (1749 metri). Il fondovalle ospita gli insediamenti maggiori.

L'essere storicamente terra di confine fra più stati, situata su un'importante infrastruttura come la via Francigena, ha visto questo territorio popolarsi di molti castelli e insediamenti fortificati che costellano ancora oggi la valle lungo la Francigena e nei punti strategici a controllo dei valichi. Una copertura continua di boschi in cui si aprono radure coltivate coincidenti con mosaici agricoli complessi di tipo tradizionale, costellati da piccoli nuclei rurali, è la cifra identitaria dell'ambito, presente nella fascia collinare e di media montagna. I centri rurali sono generalmente posti nelle vicinanze dei boschi di castagno, spesso in abbandono, un tempo necessario completamento dell'alimentazione e dell'economia rurale nei contesti montani. Praterie e pascoli montani con alpeggi e insediamenti temporanei, ancora presenti nei crinali montani, testimoniano l'integrazione con l'economia agricola e pastorale, oggi fragile e marginale. Le maggiori criticità dell'ambito sono individuabili in una situazione di fragilità sistemica data dalle dinamiche idrogeomorfologiche interagenti con le aree urbanizzate e il sistema agro-silvo-pastorale. Esse sono da collegarsi ai processi strutturali di abbandono dell'alta collina e della montagna e all'urbanizzazione disordinata dei fondovalle del fiume Magra e dei suoi affluenti, in cui si sono concentrate negli ultimi anni attività produttive e aree residenziali in zone ad alto rischio di esondazione.


Viene di seguito riportato invece un estratto della carta della rete ecologica del territorio toscano, con particolare riferimento al Comune di Comano e all'area del Lago Paduli.


Il territorio della Lunigiana si sviluppa su tre elementi paesaggistici fortemente caratterizzanti, quali la pianura alluvionale del Fiume Magra e del Torrente Taverone, i versanti collinari e submontani a matrice agricolo-forestale e il sistema dei versanti e crinali montani e alpini su substrati silicei (Appennino) e carbonatici (Alpi Apuane). La pianura è dominata dai corsi dei Fiumi Magra e Torrente Taverone, con larghi terrazzi alluvionali e con formazioni vegetali ripariali e specie vegetali ed animali di medio e basso corso. Questo sistema di pianura, pur interessato da intensi processi di artificializzazione, presenta ancora buoni livelli di naturalità nelle aree di pertinenza fluviale, e un paesaggio agricolo con relittuali elementi ad agricoltura tradizionale alternate ad aree fortemente urbanizzate. In entrambi i versanti del bacino del Magra, la fascia medio montana ospita un caratteristico mosaico di aree agricole, boschi e piccoli borghi, con una forte prevalenza della matrice forestale con castagneti cedui e da frutto, querceti e robinieti negli impluvi. **La continuità della matrice forestale costituisce un altro elemento di pregio naturalistico, grazie anche alla diffusione dei castagneti da frutto, di elevato valore faunistico per la presenza di specie legate ai boschi maturi.** Il paesaggio alto appenninico e delle Alpi Apuane si caratterizza per la presenza continua di boschi mesofili (faggete), ma soprattutto per le praterie secondarie e primarie di crinale in mosaico con brughiere e piccole

torbiere. I rilievi montani rocciosi risultano particolarmente “emergenti” dal paesaggio forestale (ad esempio M.te La Nuda, M.te Orsaro, Pizzo d’Uccello), con habitat a forte determinismo edafico (rocce silicee nei versanti lunigianesi e calcaree in quelli apuani), pareti rocciose, cenge, aree detritiche e, nel settore apuano, importanti complessi carsici epigei ed ipogei.

Si rileva nell’area un’importante direttrice extraregionale da mantenere, in corrispondenza del versante destro del Lago Paduli, interessato dalla presenza diffusa di nodi forestali primari, appartenenti alla rete degli ecosistemi forestali, elementi importanti della rete ecologica locale e regionale.

Figura 6-9: Estratto della carta della rete ecologica (Fonte: geoportale PIT Regione Toscana).






Viene infine di seguito riportato un estratto delle aree tutelate per legge, ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. Si rileva la presenza di:

- Laghi e rispettive sponde, tutelate per una fascia di 300 intorno al Lago Paduli (art.142, comma 1, lett.b del D.Lgs.42/2004);
- Corsi d'acqua e relative sponde, tutelati per una fascia di 150 ciascuna (art.142, comma 1, lett.c del D.Lgs.42/2004), nello specifico si tratta del Torrente Enza;
- le montagne per la parte eccedente i 1.200 m (art.142, comma 1, lett.d del D.Lgs.42/2004);
- i circhi glaciali (art.142, comma 1, lett.e del D.Lgs.42/2004);
- i Parchi e le Riserve Nazionali e Regionali (art.142, comma 1, lett.g del D.Lgs.42/2004), nello specifico è interessato il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano;
- le zone gravate da usi civici (art.142, comma 1, lett.h del D.Lgs.42/2004).

Si rileva inoltre la presenza di estese formazioni boscate, localizzate sulle sponde intorno al Lago Paduli e sui versanti del Torrente Enza, tutelate ai sensi del art.142, comma 1, lett.g del D.Lgs.42/2004.

Figura 6-10: Estratto della carta delle aree tutelate (Fonte: geoportale PIT Regione Toscana).



Comuni (A)

confini comunali

Aree tutelate

Lett. b)

Specchi di acqua con perimetro maggiore di 500m

Specchi d'acqua

Aree tutelate

Lett. c)

Lett. d)

Lett. e)

Parchi nazionali

Aree protette - parchi nazionali

Riserve statali

riserva naturale statale

Parchi regionali

Parco regionale

Parchi provinciali

Parco

Riserve provinciali

riserva provinciale

Aree tutelate (aggiornamento DCR 93/2018)

Zone boscate: Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea;

Strade in aree boscate

Comuni

Comuni con presenza accertata di usi civici

Comuni con assenza accertata di usi civici

Comuni con istruttoria di accertamento non eseguita

Comuni con istruttoria di accertamento interrotta o con iter procedurale non completato

Aree tutelate

Lett. l)

Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell' Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici

Lett. m)

Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell' Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici

6.2.4. Aree Naturali protette e Parchi Regionali

Alcune opere sono ricomprese in Aree Naturali Protette e Siti della Rete Natura 2000, nello specifico:

- Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma;
- Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano;
- SIC-ZPS Crinale dell'Appennino Parmense IT4020020;
- ZSC-ZPS Monte Acuto, Alpe di Succiso IT4030001.

Per un dettaglio relativamente alla Rete Ecologica si rimanda al paragrafo relativo nel quadro ambientale. Si riportano di seguito delle mappe di dettaglio che mostrano la localizzazione degli impianti rispetto alle aree oggetto di tutela sopra indicate.

Figura 6-11: impianti asta Enza e aree Naturali Protette/Siti della Rete Natura 2000





Figura 6-12: impianti asta Enza e aree Rete Natura 2000.



Si precisa che tutti gli istituti di tutela di seguito descritti sono stati istituiti diversi decenni dopo la realizzazione degli impianti oggetto di interesse, costruiti come detto tra il 1908 e il 1930.

6.2.4.1. Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma

Istituito con Legge regionale 24 aprile 1995 n.46 modificata con Legge regionale 23 dicembre 2011 n.24 e con Legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (artt. 10, 12 e 13) è gestito dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale. Il Parco tutela l'alta valle del torrente Cedra, la selva testata del torrente Bratica e la porzione inferiore dell'alta Val Parma.


In attesa dell'approvazione del Piano territoriale del parco, attualmente in fase di redazione, le

finalità sono quelle individuate dalla legge istitutiva:

- a) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
 - specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione,
 - habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa,
 - biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico;
- b) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo - ambiente;
- c) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
- d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali compatibili con esse.

Nell'immagine seguente è riportata la zonizzazione del parco regionale; si osserva che l'area interessata dagli impianti si sviluppa principalmente nell'area definita contigua.

Figura 6-13: Zonizzazione Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma (in rosso l'area interessata dagli impianti)



6.2.4.2. Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano

Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001.

Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano persegue finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, di specie animali o vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotopi, di processi naturali, di valori scenici e panoramici, di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici, di applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale per la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali, di promozione sociale ed economica, delle attività di educazione, formazione e ricerca scientifica in conformità agli indirizzi contenuti nel decreto istitutivo. La normativa attualmente vigente all'interno del parco è quella relativa alle norme di salvaguardia allegate al decreto istitutivo (Disciplina di Tutela del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano) nonchè quella generale e specifica di competenza di altri enti.

Il piano per il parco è stato approvato ed è in corso d'adozione da parte delle regioni mentre il regolamento è in discussione nel consiglio direttivo.

Nell'immagine seguente è riportata la zonizzazione del parco nazionale, così suddivisa:

Zona A: riserve integrali;

Zona B: riserve generali orientate;

Zona C: aree di protezione;

Zona D: aree di promozione economica e sociale.

Figura 6-15: Mappa del SIC-ZPS (in rosso l'area interessata dagli impianti).




Regione: Emilia Romagna

Codice sito: IT4020020

Superficie (ha): 5281

Denominazione: Crinale dell'Appennino parmense



Data di stampa: 08/10/2013



Scala 1:100.000



Legenda

 sito IT4020020

 altri siti

Base cartografica: IGM 1:100'000

Il Piano di Gestione (Gennaio 2018) prevede:

- *conservazione di caratteri identitari (territoriali, culturali e socio-economici) contraddistinti da un certo grado di omogeneità;*

- *gestione del territorio del sito incentrata su omogeneità di obiettivi e modalità che deve trovare sintesi e propositività nelle funzioni tecnico-operative e amministrative della Provincia di Parma, del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e del Parco Regionali delle Valli del Cedra e Parma.*

Date le peculiari finalità della Rete Natura 2000 emerge la necessità di attivare processi migliorativi delle forme gestionali direttamente o indirettamente connesse ad habitat e specie.

In considerazione di tutto ciò la strategia si incardina su un potenziamento delle politiche e delle attività gestionali nel senso dell'efficacia in riferimento agli obiettivi Natura 2000 e del presente Piano e al contempo nel senso dell'efficienza compatibile in riferimento alle attività socioeconomiche. La strategia di gestione consiste nelle Misure Specifiche di Conservazione, dal PTP e dal Piano di Gestione che comprende le indicazioni per la valutazione d'incidenza e si declina attraverso un sistema di funzioni e ruoli che hanno come soggetto cardine l'Ente Gestore.

Nel documento Misure Specifiche di Conservazione (Gennaio 2018) sono riportati come obiettivi generali del sito:

- 1) OG1 promuovere azioni volte a mantenere o ripristinare gli habitat Natura 2000 e le specie di interesse comunitario, in uno stato di conservazione soddisfacente;*
- 2) OG2 promuovere tempestive azioni di tutela o ripristino degli Habitat Natura 2000 prioritari (contrassegnati da un asterisco (*)) in quanto rischiano, a livello europeo, di scomparire e per la cui conservazione l'Ente Gestore ha una responsabilità particolare per l'importanza che tali habitat rivestono all'interno dell'area di distribuzione naturale;*
- 3) OG3 contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 e/o contribuire in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche cui il sito appartiene;*
- 4) OG4 promuovere interventi attivi ossia azioni dirette alla conservazione naturalistica per rimuovere o ridurre i fattori di disturbo al fine di recuperare le dinamiche naturali;*
- 5) OG5 predisporre regolamentazioni ossia azioni di gestione frutto di scelte programmatiche che suggeriscano o raccomandino comportamenti sostenibili in termini di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, che possano assumere significato di regola o norma in caso di specifiche esigenze ecologiche;*
- 6) OG6 predisporre modalità di incentivazione ed indennità da erogare a favore delle attività antropiche e in generale alle popolazioni locali per innescare comportamenti virtuosi volti a facilitare uno sviluppo socio-economico compatibile con un livello soddisfacente di conservazione del sito;*
- 7) OG7 elaborare programmi di monitoraggio e ricerca con la finalità di verificare il trend evolutivo dello stato di conservazione (attraverso adeguati indicatori facilmente ripetibili e dal basso costo di attuazione) di habitat e specie di interesse europeo; 8) OG8 promuovere programmi didattici, ossia azioni orientate alla diffusione delle conoscenze e divulgazione rivolte alle diverse categorie che fruiscono del territorio del sito Natura 2000;*
- 9) OG9 realizzazione di una gestione coordinata in termini di azioni e politiche di salvaguardia e conservazione rapportandosi con eventuali altri Enti Gestori di siti Natura 2000, caratterizzati da condizioni ecologiche comparabili e dalla presenza di habitat e specie di interesse comunitario analoghe.*

Tra gli obiettivi specifici, di interesse per il presente documento, si riportano:

OSF1 *mantenimento delle condizioni idrologiche dei corsi d'acqua – Al fine di migliorare lo stato di conservazione degli habitat fluviali presenti nel sito dovranno essere previste specifiche norme regolamentari che disciplinino le attività che possono influire sulle condizioni idrologiche e morfologiche dei corsi d'acqua presenti.*

6.2.4.4. Piano di Gestione ZSC-ZPS Monte Acuto, Alpe di Succiso IT4030001

Il Sito di Importanza Comunitaria "Monte Acuto, Alpe di Succiso" è stato individuato con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2017 del 22 giugno 1999.

Il Sito di Importanza Comunitaria (ZSC-ZPS) "Monte Acuto, Alpe di Succiso", codice IT4030001 ha una estensione di 3.254 ettari. Il Formulário aggiornato riporta quali enti gestori il Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano e la Regione Emilia Romagna.

Non è disponibile un Piano di Gestione.

Le Misure Specifiche di Conservazione (Gennaio 2018) prevedono la:

- *conservazione di caratteri identitari (territoriali, culturali e socio-economici) contraddistinti da un certo grado di omogeneità;*
- *gestione del territorio del sito incentrata su omogeneità di obiettivi e modalità che deve trovare sintesi e propositività nelle funzioni tecnico-operative e amministrative della Provincia di Reggio Emilia, del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.*

Gli obiettivi generali si possono sintetizzare in:

- *favorire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti nel sito;*
- *promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte di proprietari/concessionari/gestori e cittadini;*

Figura 6-16: Mappa della ZSC-ZPS (in rosso l'area interessata dagli impianti).




Regione: Emilia Romagna


Codice sito: IT4030001

Superficie (ha): 3253

Denominazione: Monte Acuto, Alpe di Succiso



Data di stampa: 08/10/2013



Scala 1:50.000



Legenda

sito IT4030001

altri siti

Base cartografica: IGM 1:100'000

6.2.5. Pianificazione ittica

La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la Legge Regionale 07 novembre 2012 n. 11 (modificata da L.R. 16 luglio 2015, n. 9, L.R. 6 marzo 2017, n. 2 e L.R. 18 luglio 2017, n. 15) tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici (art.1 comma 1). Nell'art. 3 bis della suddetta legge vengono indicati come strumenti di programmazione e gestione:

- a) la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee;
- b) il Piano ittico regionale;
- c) il Programma ittico regionale;
- d) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali ed interregionali.

Il Piano ittico regionale 2006-2010 risulta tuttora in vigore fino ad approvazione di un nuovo Piano ittico.

Il Programma ittico 2020/21 è stato approvato con Delibera di Giunta n.231 del 23 marzo 2020.

In base alle loro caratteristiche i corsi d'acqua interessati possono considerarsi come acque a Salmonidi.

La Regione Toscana, nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, disciplina con la Legge Regionale 03 gennaio 2005 n. 7 la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne, con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità (art. 1 comma 1). Nell'art. 8 della suddetta legge viene indicato il Piano regionale per la pesca nelle acque interne come strumento di pianificazione e programmazione degli interventi.

Attualmente è in vigore il Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R, regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Il piano regionale per la pesca nelle acque interne è contenuto nella sezione agricola del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui all'articolo 2 della L.R. n. 1/2006.

Il Piano Provinciale per la pesca nelle acque interne della Provincia di Massa Carrara (2008-2012) identificava Il Lago Paduli e il Torrente Enza dal Lago Paduli al confine di Provincia come acque a Salmonidi.

6.2.6. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è lo strumento attraverso il quale le Province svolgono la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale. In Umbria è anche lo strumento di pianificazione paesistico-ambientale.

La Provincia di Parma con delibera del Consiglio Provinciale n. 71 del 7 luglio 2003, ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, primo piano provinciale della regione adeguato

alla legislazione urbanistica regionale (LR 20/2000) e nel corso degli anni ha prodotto una serie di varianti (alcune in itinere) che hanno provveduto ad aggiornare/adequare il piano a sopravvenute leggi di settore in quanto il PTCP rappresenta il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo del territorio, finalizzato a delineare obiettivi ed elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali. Tale identità impone che il PTCP sia caratterizzato da un costante processo di aggiornamento e adeguamento, volto essenzialmente a consolidarlo quale strumento di coordinamento territoriale ed orientamento strategico, maggiormente flessibile ed efficiente.

Ricadono sul territorio provinciale di Parma i Comuni di Monchio delle Corti e Palanzano.

Sono di seguito riportati alcuni estratti delle carte che costituiscono il sistema ambientale e paesaggistico del PTCP.

In Figura 6-17 sono riportati gli indirizzi per la tutela ambientale, paesistica e storico-ambientale. Sono interessati gli invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.13 bis), zone di tutela ambientale e idraulica dei corsi d'acqua (art.12) – T. Enza; inoltre sono coinvolte anche zone ed elementi di interesse paesaggistico-ambientale, nello specifico le aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale e le zone di tutela naturalistica.

Figura 6-17: Estratto tav.C.1 PTCP "Tutela ambientale, paesistica e storico-ambientale".





Figura 6-18: Estratto tav.C.1 PTCP “Tutela ambientale, paesistica e storico-ambientale”.



Legenda

Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei

 Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art.12)

Zone di deflusso di piena (art.13)

 Ambito A1 - Alveo

 Ambito A2

 Limiti di progetto (art.12)

 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, badini e corsi d'acqua (art.12bis)

 Invasi ed alvei di laghi, badini e corsi d'acqua (art.13bis)

 Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)

 Corsi d'acqua meritevoli di tutela

 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

 Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale

 Zone di tutela naturalistica

 Dossi

 Calanchi meritevoli di tutela

 Parchi regionali con P.T.P. approvato

Zone ed elementi di specifico interesse storico, archeologico e testimoniale

 Aree di accertata consistenza archeologica

 Zone di tutela della struttura centuriata

 Elementi della centuriazione

 Bonifiche storiche

6.2.7. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia

Il Consiglio provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con Del. n. 124 del 17/06/2010. Successivamente è stata redatta Variante specifica (artt. 27 e 27 bis LR 20/00), approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n.25 del 21/09/2018 (BURERT n.326 del 17/10/2018).

Per quanto concerne le zone, i sistemi e gli elementi della tutela paesistica (Figura 6-20), il P.T.C.P. rileva la presenza di:


- invasi di laghi, bacini e corsi d'acqua (normati dall'art.41),
- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (normate dall'art.42);

- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura (normate dall'art.82);
- aree protette, normate dall'art. 88: è infatti presente la Riserva naturale regionale "Casse di espansione del Fiume Secchia", appartenente al sistema regionale delle aree protette, area di interesse paesaggistico tutelata ai sensi del D.Lgs.42/2004, art.142, comma 1, lett. f, così come è tutelato il Fiume Secchia e le rispettive sponde (art.142, comma 1, lett.c).
- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (punto b.1 zone ed elementi di interesse storico-archeologico; art.47b1 NTA).

L'art.41 delle NTA tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, il cui valore storico, ambientale e paesaggistico ed idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale. Su tali aree è ammessa l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

Il Comune di Ramiseto, in Provincia di Reggio Emilia, ricade nell'ambito paesaggistico n. 7.

Figura 6-19: Estratto tav.P1 Ambiti di paesaggio (Fonte: PTCP Reggio Emilia).




Le zone di interesse paesistico-ambientale (art.42) sono definite in base alla presenza di caratteri paesaggistici e connotati ecologici da preservare, qualificare o riqualificare, per la presenza di più valenze paesaggistiche.

Sono presenti:

- zone di tutela naturalistica (art.44);
- zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.42);
- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.41);
- Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, appartenente al sistema provinciale delle Aree Protette (art.88).

Figura 6-20: Estratto tav.P5a 201SO - Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica.



TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 47)

- a. Complessi archeologici
- b1. Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
- b2. Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti
- Acquedotto romano
- Via Emilia e strade romane oblique

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (art. 48)

- Zone di tutela della struttura centuriata
- Elementi della centuriazione

Centri e nuclei storici (art. 49)

- Toponimo

Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. 50)

-

Viabilità storica (art. 51)

-

Sistema delle bonifiche storiche (art. 53)

-

Viabilità panoramica (art. 55)

-

AREE PROTETTE

Sistema provinciale delle Aree Protette (art. 88)

- Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano
- Riserve Naturali regionali

STRUMENTI ATTUATIVI

Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio (art. 101)

-

- Confini comunali

SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO E DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO

Sistema dei crinali e sistema collinare (art. 37)

- Crinale
- Collina

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua (art. 40)

- a. Zone di tutela assoluta
- b. Zona di tutela ordinaria
- c. Zone di tutela delle golene del Po

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 41)

-

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura (art. 82)

-

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42)

-

Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (art. 43)

- dossi di pianura

Zone di tutela naturalistica (art. 44)

-

Zone di tutela agronaturalistica (art. 45)

-

Di seguito sono riportati gli articoli inerenti alle zone sopracitate.

Art.41: “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (ex art. 12)”

1. Il presente Piano tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale.

2. Le successive prescrizioni del presente articolo si applicano agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, così come individuati nelle tavole P5a del presente Piano.

3. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 5, 6 e 7, nonché alle lettere c), e) ed f) del comma 8 del precedente articolo 40, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in trasversale;
- b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali, comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico, o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti di pianificazione comunali;
- d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- e) la realizzazione sui canali artificiali di pianura, con esclusione di quelli di interesse storico, di opere inerenti esigenze idrauliche, igieniche urbanistiche relative ad interventi di modificazione del tracciato, della sagoma, della morfologia;
- f) la pubblica fruizione delle aree a fini escursionistici e naturalistici anche attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali.

[...]

6. I Comuni, ai sensi della L.R. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni contenute nel presente articolo, provvedono a specificare l'individuazione e la disciplina delle aree in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e interventi ammessi in quanto compatibili con il miglioramento del regime idraulico e coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 5 (Rete ecologica polivalente di livello provinciale).

Art.42: “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (ex art. 13)”

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono definite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. L'interesse paesaggistico-ambientale delle aree individuate è determinato dalla compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti

insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare riconoscibilità.

2. Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi; tale finalità è da attuarsi attraverso una controllata gestione delle funzioni da sostenere e di quelle compatibili, nonché una particolare attenzione alla qualità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni. In dette zone, oltre a quanto stabilito nel presente comma, si applicano le prescrizioni dei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 e le direttive di cui ai successivi commi 8, 9 ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000".

3. [..]

4. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle zone di cui al primo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, fermo restando quanto specificato nei precedenti commi, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive di cui all'art. 6, comma 4;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima

esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;

d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché quanto specificatamente consentito dall'art. 16 relativamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

f) la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Le opere di cui alle lettere d), e) ed f), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c), non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali Piani regolarmente approvati.

7. [..]

Art.88: “Sistema provinciale delle Aree Protette”

1. Finalità primarie del sistema provinciale delle Aree Protette sono la tutela, la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione degli ecosistemi naturali e seminaturali, in considerazione dei valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici ed economici che esse racchiudono, da perseguirsi mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell'area protetta, nonché gli specifici strumenti di gestione. Il Sistema delle aree naturali protette costituisce la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale di cui all'art. 5.

2. Il Sistema provinciale delle Aree Protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale tutelate ai sensi della legislazione nazionale e regionale.

3. Tale Sistema, rappresentato nella tav. P5a e nella tav. P2 può essere modificato e implementato, successivamente alla data di approvazione del presente Piano, con l'istituzione di nuove aree e/o l'ampliamento di quelle esistenti e potrà comprendere nuove tipologie di Aree Protette se e in quanto previste da specifiche disposizioni normative.

4. In relazione ai disposti del comma 3 il presente Piano individua nella tav. P2 le aree di riferimento in cui sono stati avviati percorsi per l'istituzione di Aree Protette (Parchi Regionali, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti) o per l'ampliamento delle esistenti (Riserve Naturali Regionali).

5. La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia, fermi restando gli indirizzi, le direttive e prescrizioni del presente Piano relativi a sistemi, alle zone e agli elementi ed ambiti ivi ricadenti.

6. La Provincia istituisce le Aree di Riequilibrio Ecologico in conformità al Programma regionale di cui all'art. 12 della L.R. 6/2005 e ne attribuisce la gestione ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della L.R. 6/2005. I Comuni interessati da Aree di riequilibrio ecologico le recepiscono nei propri strumenti di pianificazione, ne definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione nonché le idonee modalità di gestione, in conformità alle disposizioni delle presenti Norme e dai sensi dell'art. 54, comma 4 della L.R. 6/2005, assicurano in particolare:

- a. la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
- b. il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
- c. il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
- d. il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.

7. La Provincia istituisce i Paesaggi naturali e seminaturali protetti in conformità al Programma regionale di cui all'art. 12 della L.R. 6/2005, ne assume la gestione, ovvero l'attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative che la esercitano secondo le disposizioni di legge. La definizione degli indirizzi, direttive, prescrizioni e delle modalità di gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti sarà contenuta nel relativo atto istitutivo.

6.2.8. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Massa Carrara

Il primo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa-Carrara è stato approvato nel settembre 1999, ai sensi della L.R.T. n° 5/1995.

A seguito dell'approvazione del Piano d'Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T. – D.C.R. n° 12/2000 del 25/01/2000) la Provincia ha provveduto, con Delibera di C.P. n. 9 del 13/04/2005, ad approvare la **Variante al P.T.C. di adeguamento e conformità al P.I.T.**

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), ai sensi dell'art. 90 della L.R.T. n° 65/2014 è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.


Il PTC si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della provincia; inoltre recepisce i contenuti del piano paesaggistico regionale.

Ricade sul territorio provinciale il Comune di Comano.

Sono di seguito presentati alcuni estratti cartografici del PTCP di Massa-Carrara.

Si rileva la presenza di Aree protette, tutelate ai sensi del Codice del Paesaggio, art.142, comma 1, lett. f. In particolare si sottolinea la presenza del Parco Nazionale dell'Appennino. Tutto il Lago Paduli ricade in zona 3, mentre i versanti boscate in zona 2.

Figura 6-22: Estratto tav. 3 del PTCP – Vincoli sovraordinati. In rosso è identificata l'area di indagine.



Legenda

Categorie L. 431/85	
	Limite 1200 mt s.l.m.
	Fasce di rispetto dalle acque (costa, laghi e fiumi)
	Usivici
	Boschi (Usa del Suolo 1985)
Altri Vincoli	
	Vincolo Paesaggistico (D.M. 490/00 ex L. 1497/39)
	Vincolo Idrogeologico (R.D. 3257/23)
Idrografia	
	Fiumi

6.2.9. Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Monchio delle Corti


Ricadono sul territorio comunale gli impianti Rimagna e Rigoso. Di seguito vengono riportati alcuni estratti del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Monchio delle Corti.


Gli impianti Rimagna e Rigoso interessano in particolare:

- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
- Aree a pericolosità molto elevata;
- Ambiti urbanizzati (centri urbani).

Solamente le opere dell'impianto Rigoso interessano nella parte sud del confine comunale aree di Territorio rurale nello specifico di ambiti rurali di valore ambientale e naturale, oltre a ricadere all'interno del Parco Regionale della Valli del Cedra e del Parma.

Figura 6-23: Estratto tav. PSC_CT_05 – Ambiti urbanistici Monchio delle Corti.







Viene di seguito riportato un estratto della carta delle tutele e dei vincoli del Comune di Monchio delle Corti. Si evidenzia la presenza di:

- SIC e ZPS;
- Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma;
- Aree a pericolosità geomorfologica elevata;
- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata;
- Aree di salvaguardia delle sorgenti di captazione delle acque pubbliche.

Figura 6-24: Estratto tav. PSC_CT_06 – Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – Tutele e vincoli ambientali - Monchio delle Corti









Viene di seguito riportato un estratto delle aree di interesse paesaggistico interessate dagli impianti oggetto di indagine:

- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (da PTCP);
- Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relative sponde;
- Aree boscate (PTCP).

Figura 6-25: Estratto tav. PSC_CT_07 – Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – Vincoli storico – culturali (Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche) - Monchio delle Corti





Insedimenti storici

 Zona A1 - Centro storico

Edifici storici ed emergenze storico-architettoniche

 Edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza (D.Lgs. 42/2004)

Aree di interesse paesaggistico

-  Area soggetta a vincolo paesaggistico
-  Zona di tutela naturalistica (PTCP)
-  Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (PTCP)
-  Strade panoramiche (PTCP)
-  Crinali (PTCP)
-  Aree boscate (PTCP)
-  Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relative fasce di rispetto

Viabilità storica urbana ed extraurbana

-  Strade di età romana (PTCP)
-  Strade di età medievale (PTCP)

Unità di paesaggio di rango comunale

-  Bassa montagna est - Val Parmossa
-  Massicci calcarei - Monte Galo
-  Massicci calcarei - Monte Fageto
-  Alte valli del Parma e dell'Enza - Sinistra Enza
-  Alte valli del Parma e dell'Enza - Val Cedra
-  Dorsale appenninica

6.2.10. Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Palanzano

Con Deliberazione Consiliare n. 5 del 09/03/2012 sono stati adottati il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).


Ricadono sul territorio comunale gli impianti di Palanzano e Selvanizza, una parte delle condotte e le opere di presa.

Sono di seguito riportati alcuni estratti delle cartografie del PSC, con particolare riferimento ai vincoli e alle tutele presenti.

Per quanto concerne le tutele ed i vincoli ambientali, si rileva la presenza di:

- Zone di dissesto (aree a pericolosità geomorfologica);
- Aree di valore ambientale, nello specifico di Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12 bis).

Figura 6-26: Estratto tav. PSC_CT_07 – Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – Tutele e vincoli ambientali.




Ambiti di gestione ambientale del territorio		Dissesto	
	Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano		Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata
	Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma		Scarpate di degradazione in atto
	Area contigua		Aree a pericolosità morfologica elevata
	Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale		Ulteriori infrastrutture a rischio (tratto S.P. Carobbio - Carzago)
	Oasi Monte Fuso	Ambiti dichiarati da consolidare	
Aree di valore naturale e ambientale			Limite perimetrazione abitati dichiarati da consolidare
	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12bis - PTCP)	Zone A, B, C ai sensi della circolare R.E.R. - DIP. Ambiente 3004/1991	
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12bis)		Abitato proposto per il consolidamento dal PTCP
	Corsi d'acqua meritevoli di tutela (art.12 bis - PTCP)	Aree di salvaguardia	
	Vincolo da opere forestali		Sorgenti di captazione delle acque pubbliche
Rischio idraulico			Pozzi
	Fascia A di deflusso della piena: ambito A1 - alveo		Zone di rispetto alle sorgenti di captazione delle acque pubbliche
	Fascia A di deflusso della piena: ambito A2		Area di tutela assoluta dell'acquedotto di Pian delle Giare
	Fascia B di esondazione: zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua		Area di rispetto dell'acquedotto di Pian delle Giare
			Area di protezione dell'acquedotto di Pian delle Giare

Di seguito viene riportato un estratto della carta dei vincoli storico-culturali. Si rileva la presenza delle seguenti aree di interesse paesaggistico interessate dagli impianti oggetto di indagine:

- Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relative sponde (Torrenti Cedra e Andrella);
- Aree boscate (PTCP).

Figura 6-27: Estratto tav. PSC_CT_07 – Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – Vincoli storico – culturali (Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche).



Insedimenti storici

 Zona A1 - Centro storico

Edifici storici ed emergenze storico-architettoniche

 Edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza (D.Lgs. 42/2004)

Are di interesse paesaggistico

 Area soggetta a vincolo paesaggistico

 Zona di tutela naturalistica (PTCP)

 Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (PTCP)

 Strade panoramiche (PTCP)

 Crinali (PTCP)

 Aree boscate (PTCP)

 Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relative fasce di rispetto

Viabilità storica urbana ed extraurbana

 Strade di età romana (PTCP)

 Strade di età medievale (PTCP)

Unità di paesaggio di rango comunale

 Bassa montagna est - Val Parmossa

 Massicci calcarei - Monte Calo

 Massicci calcarei - Monte Fageto

 Alte valli del Parma e dell'Enza - Sinistra Enza

 Alte valli del Parma e dell'Enza - Val Cedra

 Dorsale appenninica

6.2.11. Piano Strutturale Comunale (PSC) della Municipalità di Ramiseto

Ricadono sul territorio comunale alcune prese, di cui una parte appartenenti all'impianto di Selvanizza.


La municipalità di Ramiseto ricade nel Comune di Ventasso, in Provincia di Reggio Emilia.

Il PSC è vigente da maggio 2019. Di seguito vengono riportati una serie di estratti cartografici relativi alle zone di indagini ricadenti sul territorio comunale.

Dall'estratto cartografico di seguito riportato, si rileva la presenza dei seguenti vincoli ambientali e paesaggistici:

- Zone di tutela naturalistica e zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- Zone gravate da usi civici;
- Vincoli paesaggistici, legati alla presenza di Aree Protette (Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano) e delle Montagne (aree tutelate come vincolo paesaggistico sopra i 1.200 m di quota) e di invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.

Figura 6-28: Estratto tav. P2- Municipalità di Ramiseto – Tavola dei vincoli paesaggistici e storico-culturali.






6.2.12. Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Comano

Ricadono sul territorio comunale le prese le condotte relative al Lago Paduli.

Per il Comune di Comano è disponibile sul sito internet comunale la documentazione della pianificazione comunale relativa allo Schema Direttore, che definisce la zonizzazione alla base del PRG, riportato in Figura 6-29.

L'area del Lago Paduli è identificata come zona AN, mentre i versanti intorno al lago come EN 2 - Ambiti e contesti ecologico ambientali (EN2 – EN- Aree naturali e seminaturali) e come Ambiti e contesti di interesse ambientale (EP2 – EP- Aree a prevalente funzione agricola).

Figura 6-29: Estratto tav. Schema Direttore - UTOE Comano – Territorio Aperto.



Legenda

Zone A

-  A1- Centri, borghi e nuclei di antica formazione con PdR
-  AC - Ambiti, strutture e manufatti di interesse storico-artistico-culturale
-  AS - Complessi edilizi, edifici e manufatti storici

Zone B

-  B1 - Zona residenziale saturata

Zone D

-  D3a - Strutture turistiche-alberghiere

Zone E

-  EE1 - Ambiti e contesti di interesse produttivo
-  EN 1 - Ambiti e contesti agro silvo pastorale
-  EN 2 - Ambiti e contesti ecologico ambientali
-  EP1 - Ambiti di interesse socio economico
-  EP2 - Ambiti di interesse ambientale

AN

Zone F

-  F1 - Verde pubblico esistente

-  ASS - Ambiti speciali di salvaguardia
-  Fascia di rispetto cimiteriale

-  U.T.O.E.

-  P - Parcheggio
-  D234090.DWG Polyline

Gli ambiti e contesti di interesse ambientale (EP2) - Art. 36, sono aree ed ambiti territoriali caratterizzati dal prevalente interesse e valore ambientale in cui il definitivo R.U. descrive e

definisce i boschi di pregio (faggete) agricolo – forestale e le aree boscate di valore paesaggistico in rapporto agli assetti vegetazionali e alla morfologia.

Le Aree Naturali e Seminaturali (EN) – art. 39 sono aree costituite da ambienti naturali, seminaturali e rurali, di significativo interesse per il mantenimento di elevati livelli di naturalità del territorio, di importanza per la tutela della biodiversità e la conseguente conservazione di habitat e specie di interesse naturalistico.

Negli ambiti e contesti delle aree naturali e seminaturali di montagna di seguito disciplinati, fatto salvo quanto disciplinato per il patrimonio edilizio esistente non sono ammessi interventi di nuova edificazione. In particolare, fatta eccezione per interventi pubblici promossi da Comune, Comunità Montana, Autorità di Bacino del fiume Magra e Parco Nazionale dell'Appennino:

- non è ammessa la realizzazione di rinverdimenti e ricostituzione di coperture vegetali, fatta eccezione per gli interventi di restituzione con l'utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee ed arbustive;
- non è ammessa la nuova edificazione di edifici, strutture e manufatti, l'apertura di strade, fatta eccezione per quelle non asfaltate e ad esclusivo uso agro-forestale;
- non sono ammessi movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate;
- è vietato l'abbattimento di siepi (a meno che non ne sia prevista l'immediata sostituzione) e alberi isolati;
- è vietato il danneggiamento di pozze, anche temporanee, di abbeveratoi e di piccole zone umide, importanti elementi per la conservazione dell'erpeto fauna del territorio.

7. QUADRO AMBIENTALE

Viene di seguito fornita una descrizione del quadro ambientale di riferimento per l'area di interesse

7.1. Atmosfera e clima


Per individuare le zone omogenee con riferimento agli inquinanti di cui all'allegato II del D.Lgs. 155/2010 in base alle caratteristiche prevalenti sono stati utilizzati in sequenza l'orografia, il carico emissivo, la popolazione e l'ubicazione altimetrica dei centri abitati.

Oltre all'agglomerato di Bologna, facilmente si individua, per la Regione Emilia Romagna, una suddivisione del territorio regionale in due macro aree: la zona appenninica e quella di pianura. Inoltre per quest'ultima la meteorologia individua due sotto aree definibili come pianura est e pianura ovest, aventi l'elemento di cesura delineato tra Bologna e Modena.

Viene di seguito riportata un'immagine della zonizzazione del territorio regionale (ART. 3 D.LGS. 155/2010), utilizzando i confini amministrativi dei comuni che permettono una migliore gestione delle aree omogenee.

I Comuni di Monchio delle Corti e Palanzano (in Provincia di Parma) e la Municipalità di Ramiseto ricadono all'interno della zona omogenea dell'Appennino.

Figura 7-1: Zonizzazione ai fini della qualità dell'aria – Emilia Romagna.




La regione Emilia-Romagna è inserita nel bacino padano adriatico, caratterizzato dal territorio del bacino idrografico del fiume Po, comprendendo le regioni Piemonte, Lombardia, parte della Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia centro meridionale. Il bacino padano, separato dall'Europa centrale dalla grande catena delle Alpi (imponente spartiacque geografico e climatico tra Sud Europa e Mittel Europa) che segna il suo bordo lungo il versante ovest, nord e nord-est, è bagnato dal Mar Mediterraneo (specificatamente il Mare Adriatico) lungo l'angolo sud-orientale ed

è chiuso a sud dalla catena appenninica. Le zone montuose sono caratterizzate da numerose piccole valli che sfociano nella pianura. L' elevazione media della catena alpina è di circa 3000 m, con la massima altitudine nel settore occidentale (monte Bianco, 4810 m) e la massima larghezza tra Verona e Monaco di Baviera. La catena Appenninica, nel tratto settentrionale, presenta una elevazione media di circa 1000 m, con la massima quota di Monte Cimone (2165 m s.l.m.) nel tratto Tosco-Emiliano.

Dal punto di vista oromorfologico, l'Appennino è orientato lungo un asse orografico allungato in direzione diagonale da ovest-nord ovest a est-sud est. Dal contrafforte assiale si dipanano gruppi montuosi paralleli a spina di pesce, che digradano dolcemente in rilievi collinari.


L'analisi delle caratteristiche orografiche, paesaggistiche e climatiche e delle caratteristiche legate alle pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo ed emissioni in atmosfera ha portato alla classificazione del territorio regionale toscano in zone ed agglomerati. La zonizzazione, adottata con delibera di Giunta regionale n. 964 del 12 ottobre 2015 definisce le unità territoriali sulle quali viene eseguita la valutazione della qualità dell'aria ed alle quali si applicano le misure gestionali. La classificazione delle zone effettuata secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 per la zonizzazione del territorio relativa agli inquinanti indicati all'allegato V del Decreto è mostrata nella figura seguente.

Figura 7-2: Zonizzazione qualità dell'aria – Regione Toscana (inquinanti All. V D.Lgs.155/2010).



Nella seguente figura viene invece riportata la zonizzazione relativa all'ozono (All. VII e IX del Dlgs. 155/2010), definita con la DGRT 1125/2010.

Figura 7-3: Zonizzazione ozono – Regione Toscana (inquinanti All. V D.Lgs.155/2010).




In entrambe le zonizzazioni il Comune di Comano ricade nella zona collinare montana.

7.2. Suolo e sottosuolo

Il territorio interessato dagli impianti è costituito prevalentemente da ambienti naturali, in cui prevalgono le aree boscate. Il tessuto urbano risulta estremamente limitato ad alcuni nuclei abitati.

Figura 7-4: impianti asta Enza e uso del suolo (Corine Land Cover 2012 Livello3).



Legenda:

corpi idrici	Bacini d'acqua	Prati stabili
Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota	Boschi di conifere	Rocce nude, fiesse, rupi, affioramenti
Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione	Boschi di latifoglie	Seminativi in aree non irrigue
Aree con vegetazione rada	Boschi misti	Spiagge, dune, sabbie
Aree prev. occup. da colture agrarie, con spazi nat.	Colture annuali associate e colture permanenti	Tessuto urbano discontinuo
centrale	presa	diga
vasca	condotta forzata	canale di derivazione

La costituzione litologica, come riportato nel documento “Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi – Bacino dell’Enza (Autorità di Bacino del Fiume Po) è quella tipica della regione appenninica padana. Nella parte alta del bacino si denotano aree di calcari, arenarie, flysch e argille. Nella parte alta le diverse litologie presenti in aree ristrette, spesso contrapposte, favoriscono l’instaurarsi di movimenti franosi anche di cospicue dimensioni. L’area appenninica, è costituita prevalentemente da alternanze di litotipi eterogenei a diverso comportamento meccanico (ADM). In subordine si trovano dispersi in tutta la fascia affioramenti di complessi

strutturali caotici e tettonizzati (CSC) e depositi eterogenei e di versante e di trasporto torrentizio (DEV). Nella zona in prossimità delle sorgenti dei torrenti Enza e Cedra, affiorano depositi glaciali e fluvioglaciali (DGL) e modesti affioramenti di litotipi sedimentari, con frequenti discontinuità per stratificazione o scistosità (LDS). In prossimità di Vetto, sul versante sinistro, ma con maggiore entità sul versante destro, si incontrano affioramenti di rocce tenere prevalentemente incoerenti (RTE).

Si riporta di seguito la carta geolitologica e geologica dell'area di interesse, per avere una visione chiara della distribuzione delle tipologie presenti.

Figura 7-5: Carta geolitologica (<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>).






Figura 7-6: Carta geologica (<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>).



Dall'analisi dei documenti del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI) (Autorità di Bacino del Fiume Po) il territorio in esame ricade nel Settore montano appenninico, dove sono possibili intensi processi erosivi lungo le aste torrentizie e locali alluvionamenti; frane di grandi dimensioni prevalentemente per colamento, talora con sbarramento dei corsi d'acqua. Lungo la rete idrografica fenomeni impulsivi; frane a sviluppo per lo più lento e condizionato dall'altezza e durata della pioggia

Figura 7-7: Aree omogenee in funzione dei processi di instabilità prevalenti.



Si riportano di seguito gli squilibri e le linee di intervento previste dal “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (PAI) (Autorità di Bacino del Fiume Po) per il Torrente Enza.

Tabella 7: squilibri sul corso d’acqua.


Bacino	Squilibri sul corso d’acqua principale e nei fondovalle	Squilibri nei territori collinari e montani (Reticolo idrografico minore e versanti)
Enza	<ul style="list-style-type: none"> • accentuati fenomeni di erosione dell’alveo nel tratto alto • inadeguato grado di protezione dalle piene, nel tratto di alta pianura fino a Montecchio • complessiva inadeguatezza del sistema difensivo sul tratto medio-basso • funzionamento non affidabile, in caso si piena, e comunque non sufficiente della cassa di laminazione (non completata) a valle di Montecchio; conseguente rischio di esondazione a valle della cassa per insufficienza della capacità di deflusso dell’alveo arginato; • insufficiente capacità di deflusso dell’alveo, anche nell’ipotesi di pieno funzionamento della cassa, da valle della cassa stessa alla confluenza in Po 	<ul style="list-style-type: none"> • dissesti di versante e sulla rete idrografica minore nella parte alta e bassa del bacino, a monte e a valle della stretta di Vetto • i corsi d’acqua in cui si localizzano i maggiori problemi puntuali, per l’elevata tendenza all’erosione di fondo e al trasporto solido, sono i torrenti Tassobbio, Bardea, Termina, Lanza, Atticola • le aree maggiormente interessate dissesti di versante sono localizzate nei comuni di Tizzano, Ramiseto, Palanzano, Monchio delle Corti, Castelnuovo de’ Monti, Vetto, Ciano d’Enza, Neviano degli Arduini

Tabella 8: linee di intervento sul corso d'acqua.

Sottobacino	Linee di intervento sulla rete idrografica minore	Linee di intervento sui versanti
Enza	<ul style="list-style-type: none"> protezione del piede dei versanti instabili, per limitare la capacità erosiva dei corsi d'acqua, e manutenzione straordinaria dell'alveo ripristino della capacità di deflusso e opere di sistemazione spondale (t. Tassobio in corrispondenza della frana di Vedriano) adeguamento dei manufatti di attraversamento (Torrente Lanza a Ramiseto) 	<ul style="list-style-type: none"> forestazione e regimazione della rete idrografica minuta finalizzate al contenimento dei dissesti (Tizzano, Ramiseto, Palanzano, Monchio delle Corti, Castelnuovo de' Monti, Vetto, Ciano d'Enza, Neviano degli Arduini) monitoraggio dei movimenti franosi più a rischio

Si riporta di seguito l'identificazione delle fasce fluviali.

Figura 7-8: estratto Tav.3 – Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (PAI PdG Po).



Il metodo di delimitazione, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 19/1995, definisce tre fasce fluviali:


- la « Fascia A » o Fascia di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita


dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;

- la «Fascia B» o Fascia di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata;
- la «Fascia C» o Area di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.

Si riporta di seguito la distribuzione del rischio idraulico e idrogeologico.


Figura 7-9: estratto Tav.6-III – Rischio idraulico e idrogeologico (PAI PdG Po).





Nel tratto d'asta a monte di Montecchio Emilia, non emergono particolari criticità per fenomeni di esondazione potenziale; i dissesti sono limitati a erosioni spondali intense e a fenomeni di erosione del fondo. Nel rimanente tratto l'assetto del corso d'acqua è definito dalle casse di espansione a valle di Montecchio Emilia e dalle arginature a carattere continuo da valle di esse fino alla confluenza in Po; sono presenti aree inondabili in prossimità di tratti arginati a valle dell'autostrada A1, che interessano parte degli abitati di Montecchio Emilia, di Coenzo a Mare e di Sorbolo.

Figura 7-10: estratto del quadro degli interventi sull'asta Enza dalla sorgente al Po (PAI PdG Po).



7.3. Comparto Acque

Viene di seguito presentato un inquadramento relativo sia alle acque sotterranee che alle acque

superficiali.

7.3.1. Acque superficiali

Dal punto di vista delle acque superficiali sono interessati i torrenti Enza, Cedra e Andrella e alcuni tributari minori le cui acque, fatti salvi il DMV e le portate superiori alla portata di concessione, sono utilizzate a fini di produzione idroelettrica negli impianti oggetto di valutazione.

7.3.1.1. Quantità delle acque disponibili ed utilizzate dall'impianto idroelettrico

I risultati della raccolta ed elaborazione dei dati idrologici è riportata nei dettagli nella relazione idrologica, basata sui su dati disponibili che sui dati di produzione delle centrali, a cui si rimanda.

Sono di seguito riportate alcune informazioni sintetiche per inquadrare l'idrologia dell'area di interesse.

Tabella 9. Portate medie annue calcolate alle sezioni di presa

IMPIANTO/OPERA DI PRESA	Superficie bacino sotteso kmq	Portata media naturale l/s	Portata specifica l/s/kmq
CENTRALE DI RIGOSO	4,78	268	56,07
Diga Lago Verde	1,10	62	
Diga di Ballano	0,82	46	
Rio Prato Spilla	2,01	113	
Lago Palo	0,44	24	
Lago Verdarolo	0,42	23	
CENTRALE DI RIMAGNA	10,19	676	66,31
CENTRALE DI RIGOSO	4,78	317	
Rio Borellacci	0,25	17	
Lago Squincio	0,32	21	
Diga Paduli	3,60	239	
Rio Garzoli	1,25	83	
CENTRALE DI ISOLA DI PALANZANO	26,26	1805	68,73
CENTRALE DI RIMAGNA	10,19	701	
Torrente Cedra (residuo)	9,99	687	
Rio Acquarola	0,85	58	
Torrente Cedra Trefiumi	3,72	256	
Rio Canalaccio	1,51	100	
CENTRALE DI SELVANIZZA	117,59	5339	45,40
CENTRALE DI ISOLA DI PALANZANO	26,26	1192	
Torrente Cedra (residuo)	30,96	1405	
Fosso Canalaccio-Cedra	1,79	81	
Fosso Canalaccio - Enza	2,05	93	
Torrente Enza (residuo)	46,19	2097	
Torrente Andrella	10,35	470	

Nella tabella che segue è riportato, sulla base dell'andamento medio mensile dei dati delle produzioni idroelettriche, l'andamento calcolato normalizzato delle portate media mensile per i quattro impianti, rispetto alla portata media annua che si assume a valore 1.

Tabella 10. Andamento normalizzato delle portate medie mensili rispetto alla portata media annua

Impianto	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rigoso	1,0	0,6	0,9	2,2	2,3	0,7	0,2	0,03	0,3	1,1	1,6	1,3
Rimagna	1,3	1,0	1,0	1,5	1,8	1,0	0,4	0,1	0,4	0,8	1,4	1,3
Isola P.	1,2	1,0	1,2	1,7	1,6	0,9	0,4	0,1	0,5	0,9	1,3	1,3
Selvan.	1,4	1,2	1,4	1,6	1,5	0,7	0,2	0,1	0,3	0,8	1,4	1,4

Risultano quindi evidenti i periodi di morbida primaverile e in minor misura autunnale e il periodo di magra estiva in cui, in particolare nel mese di agosto, le portate medie rappresentano circa il 10% della portata media annua.

Nella tabella che segue, desunta dalla reazione idrologica a cui si rimanda per i dettagli, sono infine riepilogati i valori di DMV rilasciati oggi e quelli ricalcolati secondo normativa vigente

Tabella 11. DMV

CODICE PRESA	CORPO IDRICO	Q MEDIA 2003 - 2019 [L/s]	FATTORI CORRETTIVI			DEFLUSSO MINIMO VITALE			
			K_{IDRO}	K_{MA}		ATTUALE		RICALCOLATO	
				-	e	i	e, i	e	i
RIG-1	Diga Lago Verde	62	0,086	1,89	3,06	-	10	16	
RIG.2	Diga di Ballano	46	0,086	1,89	3,06	-	7	12	
RIG-3	Rio Pratospilla	113	0,086	1,89	3,06	13	18	30	
RIG-4	Lago Palo	24	0,086	1,89	3,06	-	4	6	
RIG-5	Lago Verdarolo	23	0,086	1,89	3,06	-	4	6	
RIG	Totale Centrale di Rigoso	268				13	44	71	
RIM-1	Rio Borellaci	17	0,086	1,93	3,06	-	3	4	
RIM-2	Lago Squincio	21	0,086	1,93	3,06	-	4	6	
RIM-3	Diga Paduli	239	0,086	1,93	3,06	11	40	63	
RIM-4	Rio Garzoli	83	0,086	1,93	3,06	-	14	22	
RIM	Totale Centrale di Rimagna	676				24	103	165	
PAL-1	Torrente Cedra (residuo)	687	0,086	1,89	3,06	54	111	180	
PAL-2	Rio Aquarola	58	0,086	1,89	3,06	-	9	15	
PAL-3	Torrente Cedra Trefiumi	256	0,086	1,89	3,06	-	42	67	
PAL-4	Rio Canalaccio	104	0,086	1,89	3,06	-	17	27	
PAL	Totale Centrale di Isola di Palanzano	1.805				65	282	455	
SEL-1	Torrente Cedra (residuo)	1.405	0,085	1,89	3,06	143	227	367	
SEL-2	Fosso Canalaccio-Cedra	81	0,086	1,89	3,06	-	13	21	
SEL-3	Fosso Canalaccio - Enza	93	0,086	1,93	3,15	-	15	25	
SEL-4	Torrente Enza (residuo)	2.097	0,085	1,93	3,15	146	344	561	
SEL-5	Torrente Andrella	470	0,086	2,16	3,74	-	87	151	
SEL	Totale Centrale di Selvanizza	5.339				289	968	1.580	

e: periodo estivo, maggio -> settembre
i: periodo invernale, ottobre -> aprile

Emerge quindi come le future portate rilasciate saranno ben più numerose e quantitativamente cospicue rispetto a quelle attuali,

7.3.1.2. Caratteristiche ambientali e qualità delle acque dei corsi d'acqua coinvolti

I corsi d'acqua d'interesse per il presente documento e che presentano come corpi idrici un obiettivo di qualità sono:

- T. Cedra,
- T. Enza,
- T. Andrella.


I torrenti Cedra ed Enza, nei tratti interessati dagli impianti, non sono oggetto di monitoraggio da parte di ARPAE e la classificazione è stata data per raggruppamento, mentre è presente una stazione di monitoraggio sul T. Andrella a monte dell'opera di presa. Nella tabella seguente sono riportati i risultati dei monitoraggi per il periodo 2014-2016.

Tabella 12. Risultati monitoraggio ARPAE (2014-2016).

Corso d'acqua	LIMeco	Elementi biologici			Stato ecologico 2014-2016	Stato chimico 2014-2016
		Macrobenthos STAR_ICMi	Diatomee ICMi	Macrofite IBMR		
T. Andrella 011802000001ER	1,000	0,847	1,013	0,87	Buono	Buono

Nell'immagine seguente è riportato un estratto della tavola 4.3 del Piano di Gestione del distretto Idrografico del Fiume Po, dove viene raffigurato lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali. L'area interessata dagli impianti è indicata dal cerchio rosso.

Figura 7-11: Estratto tav.4.3 Piano di Gestione del distretto Idrografico del Fiume Po (Corpi idrici fluviali – Stato ecologico o potenziale ecologico).




Nel mese di luglio 2020, specificatamente ai fini del presente studio, sono state eseguite delle indagini (chimiche e biologiche) per valutare lo stato qualitativo dei torrenti coinvolti, che, in dettaglio, hanno riguardato:

- il torrente Cedra a valle della presa di Rio Cedra di Valditacca;
- il torrente Cedra a valle presa Rio Prato Spilla ed a monte della presa di Rio Cedra di Trefiumi;
- il torrente Cedra a valle del rilascio della centrale di Isola Palanzano;
- il torrente Enza a valle presa Lago Paduli ed a monte della presa sul torrente Enza
- il torrente Enza a valle della presa sul torrente Enza.

Nell'immagine riportata di seguito sono localizzati i cinque tratti di indagine.

Figura 7-12: Localizzazione tratti di indagine



Le immagini seguenti mostrano i cinque tratti indagati a luglio 2020 e le caratteristiche morfologiche di tali segmenti fluviali posti a valle delle principali derivazioni idriche.

Figura 7-13: torrente Cedra a valle della presa di Rio Cedra di Valditacca




Figura 7-14: torrente Cedra a valle della presa Rio Prato Spilla ed a monte della presa di Rio Cedra di Trefiumi




Figura 7-15: torrente Cedra a valle del rilascio della centrale di Isola Palanzano



Figura 7-16: torrente Enza a valle del Lago Paduli ed monte della presa sul torrente Enza



Figura 7-17: torrente Enza a valle della presa sul torrente Enza



I risultati ottenuti dalle indagini chimico-fisiche e biologiche effettuate nei tratti descritti sono riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 13. Risultati delle analisi sulle acque superficiali a luglio.

Corso d'acqua	U.M.	T. Cedra			T. Enza	
		Valle presa di Valditacca	Valle Pratospilla	Valle Palanzano	Valle Paduli	Valle presa Enza
Stazione						
Parametro						
Temperatura aria	°C	23	23	28	24	24
Temperatura H ₂ O	°C	12,9	13,7	21,4	18,1	17,2
Ossigeno disciolto	mg/l	9,1	8,9	9,2	7,5	8,6
Saturazione ossigeno	%	96,1	97,2	111,3	85,0	88,3
Deficit saturazione ossigeno	%	3,9	2,8	11,3	15,0	11,7
pH	unità	8,9	8,4	9,0	8,9	8,6
Conducibilità	µS/cm	156	123	275	271	287
Azoto ammoniacale (NH ₄)	mg/l	<0,015	0,052	0,027	<0,015	<0,015
Azoto nitrico (NO ₃ -N)	mg/l	0,279	0,301	0,263	0,25	0,325
Fosforo totale	mg/l	<0,014	<0,014	<0,014	<0,014	<0,014
BOD ₅	mg/l	8,3	6,2	0,7	1,7	0,7
COD	mg/l	12,4	12,1	6,4	5,6	<5
LIMeco punteggio	-	1,000	0,875	0,875	0,875	0,875
LIMeco giudizio	-	elevato	elevato	elevato	elevato	elevato

I parametri chimico-fisici rilevati garantiscono condizioni favorevoli per la vita delle biocenosi acquatiche. L'applicazione dell'indice LIMeco mostra una situazione complessiva più che soddisfacente classificando i tratti indagati con un giudizio "elevato".

Dal punto di vista biologico, sono state effettuate indagini di campo sulla comunità macrobentonica che, come noto, rappresenta non solo uno degli indicatori previsto dal DM 260/2010 che riporta i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, ma anche la comunità biologica che meglio si presta per le valutazioni della qualità dei corsi d'acqua.

Sono di seguito riportati i dati riguardanti i monitoraggi di qualità biologica mediante lo studio dei macroinvertebrati, con l'applicazione dell'Indice STAR_ICMI, svolti a luglio 2020.

Ai fini dell'applicazione dell'Indice STAR_ICMI, si riporta di seguito la tabella concernente la tipizzazione dei tratti fluviali indagati.

Tabella 14. Tipizzazione dei tratti fluviali indagati.

Corso d'acqua	Iidroecoregione – Regione	Tipologia fluviale	Codice Macrotipo fluviale
T. Cedra (Valditacca)	10 – Emilia Romagna	10SS1N	M1
T. Cedra (Monte Trefiumi e Valle Palanzano)	10 – Emilia Romagna	10SS2N	M1
T. Enza (valle Paduli)	10 – Emilia Romagna	10SS1N	M1
T. Enza (valle presa)	10 – Emilia Romagna	10SS2N	M1

Dall'analisi dei dati riportati nella tabella seguente risulta che sull'asta Cedra sono stati catturati complessivamente 35 taxa. La maggiore densità si osserva sul ramo di Valditacca con 2088 individui/m²; lungo il corso del Torrente Cedra la densità aumenta leggermente passando da 546 individui/m² a monte della presa Trefiumi a 916 individui/m² a valle della centrale di Isola Palanzano.

Risultano ben rappresentati i Plecotteri con i generi *Leuctra* e *Protonemura*, gli Efemerotteri con il genere *Baetis*, i Coleotteri con la famiglia Hydraenidae e i Ditteri con le famiglie Chironomidae e Simuliidae.

Tabella 15. Risultati dei campionamenti dei macroinvertebrati sull'asta Cedra.

Stazione			Valle Pratospilla	Valle Palanzano	Valle presa Valditacca	Valle presa Trefiumi	Valle Palanzano	Valle presa Valditacca
GRUPPO	FAMIGLIA	GENERE	N° individui			%		
Plecoptera	Leuctridae	<i>Leuctra</i>	4	273	68	0,7	29,8	3,3
Plecoptera	Nemouridae	<i>Protonemura</i>	120	30	40	22,0	3,3	1,9
Plecoptera	Perlidae	<i>Dinocras</i>	8	1	0	1,5	0,1	0,0
Plecoptera	Perlidae	<i>Perla</i>	23	27	22	4,2	2,9	1,1
Ephemeroptera	Baetidae	<i>Baetis</i>	132	105	96	24,2	11,5	4,6
Ephemeroptera	Caenidae	<i>Caenis</i>	0	1	0	0,0	0,1	0,0
Ephemeroptera	Ephemerellidae	<i>Ephemerella</i>	12	3	49	2,2	0,3	2,3
Ephemeroptera	Heptageniidae	<i>Ecdyonurus</i>	28	29	33	5,1	3,2	1,6
Ephemeroptera	Heptageniidae	<i>Epeorus</i>	6	0	0	1,1	0,0	0,0
Ephemeroptera	Heptageniidae	<i>Rhithrogena</i>	5	0	0	0,9	0,0	0,0
Ephemeroptera	Leptophlebiidae	<i>Habroleptoides</i>	0	0	62	0,0	0,0	3,0
Trichoptera	Beraeidae	-	0	4	0	0,0	0,4	0,0
Trichoptera	Hydropsychidae	-	5	36	3	0,9	3,9	0,1
Trichoptera	Hydroptilidae	-	0	2	0	0,0	0,2	0,0
Trichoptera	Limnephilidae	-	0	1	3	0,0	0,1	0,1
Trichoptera	Odontoceridae	-	12	0	25	2,2	0,0	1,2
Trichoptera	Philopotamidae	-	5	8	0	0,9	0,9	0,0
Trichoptera	Polycentropodidae	-	0	4	0	0,0	0,4	0,0
Trichoptera	Rhyacophilidae	-	11	39	14	2,0	4,3	0,7
Coleoptera	Elmidae	-	5	5	3	0,9	0,5	0,1
Coleoptera	Hydraenidae	-	62	8	29	11,4	0,9	1,4
Coleoptera	Scirtidae	-	0	1	1	0,0	0,1	0,0
Diptera	Athericidae	-	28	2	19	5,1	0,2	0,9
Diptera	Blephariceridae	-	4	6	0	0,7	0,7	0,0
Diptera	Chironomidae	-	12	120	510	2,2	13,1	24,4
Diptera	Empididae	-	0	4	27	0,0	0,4	1,3
Diptera	Limoniidae	-	10	34	35	1,8	3,7	1,7
Diptera	Muscidae	-	0	3	1	0,0	0,3	0,0
Diptera	Simuliidae	-	52	158	1038	9,5	17,2	49,7
Diptera	Stratiomyidae	-	0	0	1	0,0	0,0	0,0
Diptera	Tabanidae	-	0	10	2	0,0	1,1	0,1
Gastropoda	Ancylidae	-	0	2	0	0,0	0,2	0,0
Hirudinea	Erpobdellidae	<i>Dina</i>	1	0	5	0,2	0,0	0,2
Oligochaeta	Lumbricidae	-	0	0	2	0,0	0,0	0,1
Hydrachnidia	Hydracarina	-	1	0	0	0,2	0,0	0,0
TOTALE			546	916	2088	100	100	100

Dall'analisi dei dati riportati nella tabella seguente risulta che sul Torrente Enza sono stati catturati complessivamente 34 taxa. La densità lungo il corso del Torrente Enza aumenta leggermente passando da 1267 individui/m² a valle della diga di Paduli a 1399 individui/m² a valle della presa sul Torrente Enza.

Risultano ben rappresentati gli Efemerotteri con i generi *Baetis* e *Rhithrogena* e i Ditteri con la famiglia Simuliidae.

Tabella 16. Risultati dei campionamenti dei macroinvertebrati sul Torrente Enza.

Stazione			Valle Paduli	Valle presa Enza	Valle Paduli	Valle presa Enza
GRUPPO	FAMIGLIA	GENERE	N° individui		%	
Plecoptera	Leuctridae	<i>Leuctra</i>	62	76	4,9	5,4
Plecoptera	Nemouridae	<i>Protonemura</i>	50	16	3,9	1,1
Plecoptera	Perlidae	<i>Dinocras</i>	0	1	0,0	0,1
Plecoptera	Perlidae	<i>Perla</i>	52	73	4,1	5,2
Ephemeroptera	Baetidae	<i>Baetis</i>	156	123	12,3	8,8
Ephemeroptera	Caenidae	<i>Caenis</i>	0	1	0,0	0,1
Ephemeroptera	Ephemerellidae	<i>Ephemerella</i>	40	44	3,2	3,1
Ephemeroptera	Heptageniidae	<i>Ecdyonurus</i>	30	19	2,4	1,4
Ephemeroptera	Heptageniidae	<i>Rhithrogena</i>	172	0	13,6	0,0
Ephemeroptera	Leptophlebiidae	<i>Habroleptoides</i>	2	8	0,2	0,6
Trichoptera	Beraeidae	-	2	2	0,2	0,1
Trichoptera	Goeridae	-	0	1	0,0	0,1
Trichoptera	Hydropsychidae	-	27	105	2,1	7,5
Trichoptera	Hydroptilidae	-	0	3	0,0	0,2
Trichoptera	Odontoceridae	-	6	12	0,5	0,9
Trichoptera	Philopotamidae	-	22	5	1,7	0,4
Trichoptera	Polycentropodidae	-	11	20	0,9	1,4
Trichoptera	Rhyacophilidae	-	52	23	4,1	1,6
Coleoptera	Elmidae	-	37	20	2,9	1,4
Coleoptera	Hydraenidae	-	6	13	0,5	0,9
Coleoptera	Scirtidae	-	2	8	0,2	0,6
Diptera	Blephariceridae	-	59	0	4,7	0,0
Diptera	Ceratopogonidae	-	1	0	0,1	0,0
Diptera	Chironomidae	-	12	40	0,9	2,9
Diptera	Dolichopodidae	-	1	0	0,1	0,0
Diptera	Empididae	-	1	1	0,1	0,1
Diptera	Limoniidae	-	4	46	0,3	3,3
Diptera	Muscidae	-	0	1	0,0	0,1
Diptera	Simuliidae	-	441	724	34,8	51,8
Diptera	Tabanidae	-	18	10	1,4	0,7
Diptera	Tipulidae	-	1	1	0,1	0,1
Gastropoda	Ancylidae	-	0	1	0,0	0,1
Oligochaeta	Lumbricidae	-	0	1	0,0	0,1
Hydrachnidia	Hydracarina	-	0	1	0,0	0,1
TOTALE			1267	1399	100	100

L'applicazione dell'Indice STAR_ICMi ai dati raccolti attribuisce a tutti i tratti un "giudizio di stato ecologico buono", i punteggi sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 17. Applicazione Indice STAR-ICMi.

Corso d'acqua			T. Cedra			T. Enza	
Stazione			Valditacca	Valle Pratospilla	Valle Palanzano	Valle Paduli	Valle presa
Metrica	Valori di riferimento	Peso	Punteggio				
Indice ASPT	6,913	0,334	6,368	6,625	6,714	7,105	6,875
Indice EPTD	2,58	0,266	2,324	2,301	1,851	2,438	1,892
Indice GOLD	0,659	0,067	0,217	0,806	0,630	0,575	0,410
N° famiglie	27	0,167	24	19	26	25	29
Indice EPT	14	0,083	11	10	14	13	16
Indice di Shannon	2,24	0,083	1,707	2,279	2,255	2,231	1,947
STAR_ICMI punteggio	1,020		0,819	0,877	0,885	0,952	0,897
STAR_ICMI giudizio			buono	buono	buono	buono	buono


Nel complesso quindi tutti i tratti fluviali indagati, che rappresentano quelli principali coinvolti, presentano uno stato ecologico BUONO.

Tale stato in prospettiva non può che migliorare in funzione dei previsti incrementi del DMV come evidenziato nel paragrafo precedente.

7.3.2. Acque sotterranee

Per la caratterizzazione delle acque sotterranee si è fatto riferimento ai dati presenti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po.

Figura 7-18: Estratto tav.4.9 Piano di Gestione del distretto Idrografico del Fiume Po (Corpi idrici sotterranei – Sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di fondovalle – Stato quantitativo).



7.4. Flora, fauna ed ecosistemi

7.4.1. Ecosistemi, rete ecologica, Aree Protette e Aree della Rete Natura 2000

L'area di indagine, come detto, ricade all'interno di Aree Naturali Protette e di Siti della Rete Natura 2000.

Le aree naturali protette interessate sono:

- Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma;
- Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano.


I siti della Rete Natura 2000 sono:

- SIC-ZPS Crinale dell'Appennino Parmense IT4020020;
- ZSC-ZPS Monte Acuto, Alpe di Succiso IT4030001.

Relativamente alle rete ecologica, si riporta di seguito come approfondimento locale anche la carta ecologica polivalente della Provincia di Reggio Emilia, evidenziando in rosso l'area d'interesse. In essa è identificata la presenza di:

- Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, normata dall'art.88 – sistema provinciale delle Aree Protette;
- Aree di reperimento del Paesaggio, naturale e seminaturale protetto della Dorsale Appenninica Reggiana, normata dall'art.88;
- SIC e ZPS, normate dall'art. 89;
- Connessioni primarie in ambito collinare-montano (F2), appartenenti al sistema della connettività collinare-montana, normati dall'art.5;
- Corridoi fluviali secondari (art.41 - D2).

Figura 7-19: Estratto tav.P2 - Carta rete ecologica polivalente.



A) Elementi della Rete Natura 2000 (art. 89)

- Siti di Importanza Comunitaria - SIC (A1)
- SIC e ZPS
- Zone di Protezione Speciale - ZPS (A2)

B) Sistema provinciale delle Aree Protette (art. 88)

- Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (B1)
- Riserve Naturali Orientate (B2)
- Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana - Terre di Matilde (C4) (art. 88)
- Aree di Riequilibrio Ecologico (C4) (art. 88)

C) Altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate e di progetto

- Parchi provinciali (C1) (art. 5)
- Oasi faunistiche (C2) (art. 5)
- Zone di tutela naturalistica (C3) (art. 44)
- Aree di reperimento delle Aree di Riequilibrio Ecologico (C4) (art. 88)
- Area di reperimento per un'area protetta del Fiume Secchia (C4) (art. 88)
- Aree di reperimento del Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Dorsale Appenninica Reggiana (C4) (art. 88)
- ♦ Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela - Fontanili (C5) (art. 82)
- ♦ Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela - Altre segnalazioni (C5) (art. 5)
- Bacini idrici polivalenti a funzionalità ecologica (C6) (art. 85)
- Area di reperimento per bacini idrici polivalenti (C6) (art. 85)

F) Sistema della connettività ecologica collinare-montana (art. 5)

- Capisaldi collinari-montani (F1)
- Connessioni primarie in ambito collinare-montano (F2)

G) Principali elementi di conflitto e di contenimento degli impatti (art. 5)

- Principali elementi di frammentazione (G1)
- * Principali punti di conflitto (G2)
- Varchi a rischio (G3)
- Aree tampone per le principali aree insediata (G4)

H) Principali direttrici esterne di connettività

- ↔ Principali direttrici esterne di connettività (H) (art. 5)

I) Aree funzionali diffuse

- Sistema forestale boschivo (I1) (art. 38)

L) Aree di collegamento ecologico di rango regionale

- Aree di collegamento ecologico di rango regionale
- Zona di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici (art. 93)

D) Corridoi ecologici fluviali

- Corridoi fluviali primari (D1) (art. 65, art. 40, art. 41)
- Corridoi fluviali secondari (D2) (art. 41)
- Corsi d'acqua ad uso polivalente (D3) (art. 5)

E) Gangli e connessioni ecologiche pianiziali da consolidare e/o potenziare (art. 5)

- Gangli ecologici pianiziali (E1)
- Corridoi primari pianiziali (E2)
- Corridoi primari pedecollinari (E3)
- Corridoi secondari in ambito pianiziale (E4)

Di seguito, vengono riportati gli articoli inerenti alle zone sopracitate, ad esclusione dell'art.88, già riportato in precedenza:

Art 5: “Rete ecologica polivalente di livello provinciale”

1. La Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale (di seguito REP) è individuata nella tav. P2 ed è composta dai seguenti elementi spaziali, di tipo strutturale e funzionale:

- A. Elementi della Rete Natura 2000 (di cui all'art. 89);
- B. Sistema provinciale delle aree protette (di cui all'art. 88);
- C. Altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate e di progetto:
 - 1. Parchi provinciali;
 - 2. Oasi faunistiche;
 - 3. Zone di tutela naturalistica (di cui all'art. 44);
 - 4. Aree di reperimento di nuove aree protette;
 - 5. Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela;
 - 6. Bacini idrici polivalenti a funzionalità ecologica;
- D. Corridoi ecologici fluviali:
 - 1. Corridoi ecologici fluviali primari;
 - 2. Corridoi ecologici fluviali secondari;
 - 3. Corsi d'acqua ad uso polivalente;
- E. Gangli e connessioni ecologiche planiziali da consolidare e/o potenziare:
 - 1. Gangli ecologici planiziali;
 - 2. Corridoi primari planiziali;
 - 3. Corridoi primari pedecollinari;
 - 4. Corridoi secondari in ambito planiziale;
- F. Sistema della connettività ecologica collinare – montana:
 - 1. Capisaldi collinari - montani;
 - 2. Connessioni primarie in ambito collinare - montano;
- G. Principali elementi di conflitto e di contenimento degli impatti:
 - 1. Principali elementi di frammentazione;
 - 2. Punti di conflitto principali;
 - 3. Varchi a rischio;
 - 4. Aree tampone per le principali aree insediate (ambiti rurali periurbani di rango provinciale);
- H. Principali direttrici esterne di connettività;
- I. Aree funzionali diffuse;
- L. Aree di collegamento ecologico di rango regionale.

L'Allegato 3 NA specifica la natura e le caratteristiche degli elementi in cui si articolano tali categorie.

2. Per quanto riguarda la struttura generale dell'ecosistema nel medio periodo, la REP persegue i seguenti obiettivi:

- a. incremento delle aree naturali multifunzionali (come definite all'Allegato 3 NA punto 2.2) nei Comuni dell'ambito planiziale ecologicamente impoverito (come individuato all'Allegato 3 NA); in tale ambito il Piano si prefigge un obiettivo di naturalità minimo a livello comunale del 5%, da raggiungere entro 10 anni dall'approvazione del Piano, ed un target di riferimento del 10% sul complesso dei Comuni costituenti l'ambito;
- b. arresto nell'ambito collinare - montano della perdita degli habitat naturali complementari a quelli collegati al sistema forestale boschivo di cui all'art. 38, in particolare per quanto riguarda le praterie polifite e le unità ambientali rupestri;
- c. riduzione dei livelli di criticità collegata ai livelli attuali di frammentazione ecologica negli elementi della rete.

3. Gli indirizzi e le direttive di cui ai successivi commi si applicano, nei casi di sovrapposizione

cartografica, in combinato disposto con gli ulteriori contenuti del presente Piano e segnatamente:

- a. negli elementi funzionali di cui alla lett. A) (Rete natura 2000) e B) (Sistema provinciale delle aree protette) del precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai successivi art. 88 ed 89;
- b. negli elementi di cui alla lett. "D1" e D2" del precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 41 (Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua), 40 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua), 66 (fasce di deflusso della piena "A") e 67 (fasce di esondazione "B") a seconda delle porzioni interessate, nonché le direttive di cui all'art. 79, comma 9;
- c. le aree di cui alla lett. C) del precedente comma 1 possono concorrere alla definizione degli elementi funzionali della REP di cui alle lett. D), E) ed F). Fatti salvi i percorsi istitutivi previsti per legge, l'integrazione di tali aree nelle unità funzionali della REP avverrà attraverso le Reti Ecologiche Comunali definite nei PSC o loro varianti, previo studio di approfondimento che ne determini il valore ecologico effettivo e gli eventuali strumenti di tutela da applicarvi, tenendo conto delle direttive di cui all'Allegato 3 NA.
- d. per gli elementi di cui alla lett. D) E) ed F) del precedente comma 1 il Piano definisce, oltre alle disposizioni di tutela relative ai sistemi, zone ed elementi ivi ricadenti di cui alla seconda parte delle presenti Norme, le seguenti direttive per gli strumenti urbanistici comunali, costituenti condizionamenti, prestazioni ed incentivi per la definizione della disciplina degli usi del suolo e delle trasformazioni compatibile con gli obiettivi della REP, di cui ai successivi punti:
 1. Le aree di cui alle categorie D1, E1, E2, E3, F1, e le direttrici lineari F2 del comma 1 del presente articolo sono considerate aree ed elementi di sensibilità prioritaria per la REP. Per queste il Piano ha come finalità la salvaguardia delle valenze naturalistiche ed ecosistemiche esistenti e la limitazione di ulteriori impatti critici da consumo di ambiente o da frammentazione.
 2. All'interno o a cavallo delle aree di cui alle categorie E1, E2, E3 precedenti, sono considerati ad impatto ambientale critico :
 - i. l'eliminazione complessiva di suolo fertile, ovvero in grado di consentire la produzione di biomasse vegetali e di svolgere un ruolo di stoccaggio del carbonio (vedi definizione in Allegato 3 NA) in un ambito di nuovo insediamento superiore a 20.000 mq;
 - ii. nuove infrastrutture lineari stradali o ferroviarie di interesse sovracomunale come individuate nelle tav. P3a e P3b, ricadenti in territorio rurale. [...]

4. I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, individuano le Reti Ecologiche Comunali (REC). Le REC dovranno in ogni caso risultare coerenti con la REP, che costituisce il riferimento per la loro definizione ed il loro sviluppo, tenendo conto degli indirizzi e delle direttive definite dal presente articolo. [...]

La REC, una volta approvata secondo quanto disposto al presente comma, sostituisce la Rete ecologica polivalente di livello provinciale di cui alla tav. P2 anche ai fini della definizione delle zonizzazioni utili all'attuazione delle strategie previste dalla programmazione regionale in materia di sviluppo rurale.

6. Gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore provinciali e comunali, in grado di produrre trasformazioni sull'assetto ecosistemico (agricoltura; qualità e quantità delle acque; salvaguardia idrogeologica; attività estrattive; gestione faunistico venatoria; viabilità e trasporti; energia; gestione dei rifiuti) assumeranno la REP come elemento concorrente al quadro di riferimento della sostenibilità, nelle procedure di valutazione ambientale. A tal fine i piani e programmi si informano ai seguenti criteri:

- a. **minimizzazione degli impatti sulla biodiversità, con attenzione prioritaria alle specie guida della REP come definite all'Allegato 3 NA, ed alla funzionalità ecosistemica;**
- b. realizzazione diretta di elementi della REP ove compatibili con misure previste dagli obiettivi settoriali, o attraverso azioni di rinaturazione polivalente e di riequilibrio ecologico come compensazione per gli impatti residui non mitigabili.

7. Per gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore provinciali e comunali di cui al comma precedente, nonché per i progetti di opere infrastrutturali stradali, ferroviarie ed in generale quelli in grado di produrre impatti critici sulla rete ecologica, valgono le ulteriori direttive riportate nell'Allegato 3 NA.

8. Nelle zone di sensibilità prioritaria per la REP di cui al comma 3 sono ammesse ed incentivate le azioni definite nell'Allegato 3 alle presenti Norme.

Art.89: "Rete Natura 2000"

1. Soppresso

2. I siti di Rete Natura 2000 (come definiti dall'art. 2 della L.R. 6/2005 a cui si rinvia), individuati nella Tav. P2 con i perimetri approvati alla data di adozione della presente Variante specifica 2016, sono composti da:

- a. Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, che diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- b. Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE.

I siti di Rete Natura 2000 costituiscono parte integrante e strutturante della Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale di cui all'art. 5.

3. Al fine di perseguire le finalità di legge la Provincia, i Comuni territorialmente interessati e tutti gli altri Enti competenti, devono promuovere strategie ed azioni al fine di attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto il profilo ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali. Gli Enti competenti per la gestione dovranno altresì garantire azioni di monitoraggio e promuovere attività di informazione, divulgazione ed educazione ambientale, nonché una fruizione consapevole dei siti Rete Natura 2000.

4. Nei siti di Rete Natura 2000 devono essere, altresì, rispettate le Misure di Conservazione generali emanate dal Ministero e dalla Regione Emilia Romagna, nonché le Misure di Conservazione specifiche definite per ogni singolo sito ed i Piani di Gestione ove approvati, per un migliore e più efficace governo dei siti.

Tutti i piani, i progetti e gli interventi ricadenti all'interno dei siti di Rete Natura 2000 o che possono avere incidenza su di essi sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza, ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 della Del. G.R. n. 1191 del 30/07/07.

Nel caso di strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore con valenza territoriale la Valutazione di incidenza costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000.

5. I Comuni nel cui territorio ricadono i siti di cui al comma 2, devono individuare nei propri strumenti di pianificazione urbanistica tali aree secondo la delimitazione definita negli appositi provvedimenti amministrativi e devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o ZPS, nel rispetto degli obiettivi e delle misure di conservazione del medesimo.


Nel caso in cui un sito di Rete Natura 2000 interessi il territorio di più Comuni, in fase di Conferenza di Pianificazione sono tenuti a partecipare tutti gli Enti locali interessati dal perimetro del sito e dovranno essere concordati obiettivi, strategie ed azioni nel rispetto degli obiettivi e


delle misure di conservazione del medesimo. [..]

Per quanto riguarda gli aspetti ecologici, viene di seguito riportato anche un estratto della rete ecologica locale (Municipalità di Ramiseto). Si rileva la presenza di corridoi ecologici in ambito collinare-montano, legati alla presenza del reticolo idrico.

Nella zona sud sono invece interessate le zone di tutela naturalistica (in verde). Si rileva la presenza inoltre di Aree della Rete Natura 2000 e di connessioni primarie in ambito collinare-montano.


Figura 7-20: Estratto tav. PSC – Rete Ecologica.





Si segnala inoltre che nel corso del 2013 il Parco nazionale ha avviato la procedura per includere il proprio territorio in una Riserva della biosfera MAB – UNESCO e nel 2014 è stato completato l'iter di candidatura. Il 9 Giugno 2015, a Parigi, è stata approvata l'istituzione della Riserva della biosfera dell'Appennino toso emiliano, avente le seguenti caratteristiche: Superficie: 223.229 ettari, di cui il 4,5% è Area Core, l'11,5% Area Buffer e l'84% Area Transition.

Figura 7-21: Mappa della riserva (in rosso l'area interessata dagli impianti).



Gli obiettivi principali della Riserva sono:

Conservare e rinnovare lo storico rapporto di equilibrio tra uomo e biosfera nell'Appennino Tosco-Emiliano, oggi minacciato dal progressivo abbandono dell'uomo, dai cambiamenti climatici e dalla omologazione culturale: tendenze cui le attuali tutele naturalistiche riescono a rispondere solo per specifici settori e senza un approccio olistico.

Tutelare la biodiversità, le funzioni degli ecosistemi, le infrastrutture verdi; controllare le specie alloctone la cui presenza tende all'aumento. Questi obiettivi sono legati alla conservazione di numerosi habitat e specie presenti (in particolare gli Habitat e le specie dei siti Natura 2000).

Difendere e promuovere le numerose produzioni agro-alimentari di qualità, spesso di nicchia, (tra cui i 64 prodotti DOP, IGP e tradizionali classificati dal Ministero dell'Agricoltura) frutto dell'elevata diversità sociale e climatica dell'area. In alcuni casi si tratta di veri e propri archetipi sociologici, storicamente caratterizzati da autoproduzione e auto-consumo, oggi minacciati dallo spopolamento delle aree montuose e dalla omologazione delle abitudini alimentari.

Tutelare la diversità sociale e culturale, cioè la cultura materiale e l'insieme di valori e tradizioni legati al un rapporto secolare profondo delle piccole comunità di Appennino con la terra e le stagioni. Un rapporto allentatosi nei decenni della crescente subalternità economica, logistica e culturale rispetto alle aree più abitate, industrializzate e urbanizzate a nord e a sud dell'Area MaB. Tutela in questo caso significa contrasto dell'ignoranza e della disaffezione (giovani) e anche superamento della semplice nostalgia (anziani) del passato, attraverso la conoscenza, la messa in valore e la rimotivazione delle risorse umane presenti rispetto un futuro di alta sostenibilità e di qualità del rapporto tra uomo e territorio (biosfera) in Appennino.

Contrastare il dissesto idrogeologico che è in gran parte un processo naturale, una componente dinamica della relazione tra geosfera, biosfera e antroposfera., ma che la componente antropica (l'abbandono dell'uso e della cura capillare della terra registrato negli ultimi 50 anni) ha in certi casi molto amplificato.

Monitorare i cambiamenti climatici e le conseguenze che essi determinano in un territorio a confine tra due fasce climatiche distinte e quindi area particolarmente sensibile alla registrazione degli effetti del riscaldamento globale sulle specie vegetali di montagna. Il monitoraggio riveste un particolare significato per le azioni di mitigazione e per l'avvio di un processo di resilienza che coinvolga tutta la comunità.


7.4.2. Vegetazione

Con specifico riferimento alla componente vegetazione, dove sono caratterizzati gli usi del suolo è stata rilevata la presenza di estese formazioni vegetazionali arboree/aree boscate in tutta l'area di indagine. L'area è infatti principalmente naturale, con una limitata presenza antropica.

Di seguito si riportano alcuni approfondimenti relativamente alla componente vegetazionale.

Nell'immagine seguente è invece riportato un estratto della Carta Forestale della Provincia di Parma, che identifica in verde le aree boscate.


Figura 7-22: Estratto tav. C3 del PTCP Parma "Carta forestale".



Si riporta di seguito la carta del sistema forestale e boschivo inerente all'area d'interesse, con specifico riferimento al PTCP della Provincia di Reggio Emilia.

Le sponde del Torrente Andrella sono caratterizzate dalla presenza di Querceti xerofili, mentre le opere sul confine toско-emiliano dalla presenza di Faggete.

Figura 7-23: Estratto tav.P5b del P.T.C.P.2010: Carta del sistema forestale e boschivo.



Classificazione del territorio in zone pedoclimatiche

- 1. Formazioni del piano basale
- 2. Formazioni della fascia collinare e submontana
- 3. Formazioni della fascia montana

Bacini idrografici

- Confine di bacino idrografico

Formazioni boschive

- a. Querceti submesofili ed altre latifoglie miste
- b. Querceti xerofili
- c. Formazioni igrofile ripariali o di versante
- d. Castagneti da frutto abbandonati o irregolari
- e. Formazioni di Pino silvestre dominante o in boschi misti con latifoglie
- f. Faggete
- g. Formazioni miste di abete bianco e faggio
- h. Rimboschimenti
- i. Formazioni a dominanza di specie colonizzatrici alloctone

Piante monumentali e filari

- Piante meritevoli di tutela
- Piante tutelate
- Filari meritevoli di tutela
- Filari tutelati

Bacini idrografici principali (fonte: PTA Regione Emilia Romagna)

- Enza
- Crostolo
- Secchia
- Territorio drenante in bacini extraprovinciali (Consorzio Terre di Gonzaga in destra Po)

Zone pedoclimatiche

- planiziale
- collinare e submontana
- montana

Infine viene riportato un estratto della carta del paesaggio vegetale del PTCP della Provincia di Massa-Carrara, dove sono riportate anche le aree di interesse faunistico e floristico. Tutte le aree di versante sono caratterizzate dalla presenza di faggete, mentre nell'area del Lago Paduli si riscontra la presenza di vegetazione palustre.

Con particolare riferimento alle Aree Protette presenti, sono di seguito riportate la carta della vegetazione e degli habitat presenti all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Ricadono all'interno di aree SIC-ZPS (nello specifico viene qui considerato il SIC-ZPS Crinale dell'Appennino Parmense IT4020020) gli impianti Rimagna e Rigoso, dove sono presenti, nell'intorno dell'area degli impianti, anche alcuni habitat di interesse comunitario nello specifico sono i seguenti:

- 9210 – Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;
- 9220 – Faggeti degli Appennini con *Abies alba*.

Figura 7-25: Estratto tavola degli habitat di interesse comunitario - Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.






Figura 7-26: Estratto tavola della vegetazione del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano – Comune di Monchio delle Corti.



Si rileva la presenza di: boschi mesofili, boschi artificiali, prati e cespugli xerofili submontani, prati-pascoli montani, pascoli magri montani e arbusteti, siepi e macchie con prugnolo, biancospino, ligustro e sanguinello, con una diversificazione paesaggistica di aree boscate e di aree a prati e pascoli.

Figura 7-27: Estratto tavola della vegetazione del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano – Municipalità di Ramiseto.



Anche nel Comune di Ramiseto si rileva la presenza delle stesse formazioni, con una diversificazione paesaggistica di aree boscate e di aree a prati e pascoli.

7.4.3. Fauna

Relativamente al comparto fauna, sono di seguito riportati i dati della fauna di interesse comunitario presente nelle Aree Natura 2000 interessate.

Tabella 18: Elenco delle specie di interesse comunitario presenti, elencate nell'art. 4 della Direttiva 2009/148/CE e nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

COD	Nome scientifico	Nome comune
ANFIBI		
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato
UCCELLI		
A255	<i>Anthus campestris</i>	Calandro
A256	<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone
A226	<i>Apus apus</i>	Rondone
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre
A334	<i>Certhia familiaris</i>	Rampichino alpestre
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone
A212	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo
A253	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Pellegrino
A321	<i>Ficedula albicollis</i>	Balia dal collare
A127	<i>Grus grus</i>	Gru cenerina
A251	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine
A338	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola

COD	Nome scientifico	Nome comune
A246	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo
A280	<i>Monticola saxatilis</i>	Codirossone
A319	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco
A214	<i>Otus scops</i>	Assiolo
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo
A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso
A314	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Lui verde
A275	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora
A310	<i>Sylvia borin</i>	Beccafico
A309	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola
A333	<i>Tichodroma muraria</i>	Picchio muraiolo
A232	<i>Upupa epops</i>	Upupa
PESCI		
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino
5331	<i>Telestes muticellus</i>	Vairone
INVERTEBRATI		
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	Cerambyce della quercia
1074	<i>Eriogaster catax</i>	Bombice del prugnolo
6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Falena tigrata o dell'edera
1084	<i>Osmoderma eremita</i>	Eremita odoroso
1087	<i>Rosalia alpina</i>	Cerambyce del faggio
MAMMIFERI		
1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello
1352	<i>Canis lupus</i>	Lupo
1310	<i>Miniopterus schreibersi</i>	Miniottero
1307	<i>Myotis blythii</i>	Vespertilio di Blyth
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ferro di cavallo maggiore
PIANTE		
4066	<i>Asplenium adulterinum</i>	Asplenio ibrido
1627	<i>Primula apennina</i>	Primula appenninica

Viene invece di seguito riportato l'elenco di altre specie importanti di fauna e flora presenti nei formulari.

Tabella 19: Elenco di altre specie importanti di fauna e flora presenti.

Codice	Nome scientifico	Nome comune
ANFIBI		
	<i>Lissotriton vulgaris</i>	Tritone punteggiato
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile
1206	<i>Rana italica</i>	Rana appenninica
1213	<i>Rana temporaria</i>	Rana temporaria
2351	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra pezzata
2353	<i>Triturus alpestris</i>	Tritone alpestre
INVERTEBRATI		
	<i>Cordulia aenea</i>	Smeralda bronzea
	<i>Morimus asper asper</i>	Carbonaio
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Apollo
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine
	<i>Sympetrum flaveolum</i>	Cardinale dorato
MAMMIFERI		
5603	<i>Chionomys nivalis</i>	Arvicola delle nevi

Modifica di concessione degli impianti idroelettrici EGP sul Torrente Enza

Codice	Nome scientifico	Nome comune
1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune
5365	<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton
1330	<i>Myotis mystacinus</i>	Vespertilio mustacchino
1331	<i>Nyctalus leisleri</i>	Nottola di Leisler
1312	<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune
2016	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato
1317	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrello di Nathusius
1309	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrello nano
PIANTE		
	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchidea piramidale
	<i>Anemonastrum narcissiflorum narcissiflorum</i>	Anemone narcissino
1480	<i>Aquilegia alpina</i>	Aquilegia delle Alpi
	<i>Armeria marginata</i>	Spillone traslucido
	<i>Asplenium cuneifolium</i>	Asplenio del serpentino
	<i>Carex macrostachys</i>	Carice delle Apuane
	<i>Cladonia spp. (group)</i>	Cladonia spp.
	<i>Coeloglossum viride</i>	Celoglosso verde
	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Orchidea incarnata
	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Orchidea a foglie larghe
	<i>Empetrum hermaphroditum</i>	Empetro ermafrodito
	<i>Epipactis palustris</i>	Elleborina palustre
	<i>Epipogium aphyllum</i>	Epipogio
	<i>Eriophorum angustifolium</i>	Pennacchio a foglie strette
	<i>Eriophorum latifolium</i>	Pennacchio a foglie larghe
	<i>Fritillaria tenella</i>	Meleagride minore
	<i>Gentiana acaulis</i>	Genzianella
1657	<i>Gentiana lutea</i>	Genziana maggiore
	<i>Geranium argenteum</i>	Geranio argentino
	<i>Globularia incanescens</i>	Vedovelle delle Apuane
	<i>Iberis sempervirens</i>	Iberide sempreverde
	<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
	<i>Leucanthemum ceratophylloides</i>	Margherita laciniata
	<i>Lilium martagon</i>	Giglio martagone
	<i>Linaria supina supina</i>	Linaria dei serpentine
5104	<i>Lycopodium annotinum</i>	Licopodio gineprino
5105	<i>Lycopodium clavatum</i>	Licopodio clavato
	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Trifoglio d'acqua
	<i>Minuartia laricifolia ophiolitica</i>	Minuartia del serpentino
	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Ofioglosso comune
	<i>Paradisea liliastrum</i>	Paradisia
	<i>Pinguicula vulgaris</i>	Pinguicola comune
	<i>Potamogeton natans</i>	Potamogeton natante
	<i>Potamogeton pusillus</i>	Potamogeton pusillo
	<i>Ranunculus flammula</i>	Ranuncolo delle passere
	<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rododendro rosso
	<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippa anfibia
	<i>Saxifraga aspera</i>	Sassifraga etrusca
	<i>Saxifraga etrusca</i>	Sassifraga di Vandelli
	<i>Soldanella alpina alpina</i>	Soldanella comune
	<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Sorbo alpino
	<i>Sparganium erectum erectum</i>	Coltellaccio maggiore
	<i>Sphagnum spp. (group)</i>	Muschi
	<i>Swertia perennis</i>	Genzianella stellata
	<i>Traunsteinera globosa</i>	Orchide dei pascoli
	<i>Trichophorum alpinum</i>	Tricoforo alpino

Codice	Nome scientifico	Nome comune
	<i>Triglochin palustre</i>	Triglochin palustre
	<i>Veronica scutellata</i>	Veronica delle paludi
RETTILI		
2437	<i>Chalcides chalcides</i>	Luscengola
1281	<i>Elaphe longissima</i>	Saettone
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro
2467	<i>Natrix maura</i>	Natrice viperina
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola

7.5. Rumore – Impatto acustico

7.5.1. Definizione

Per rumore si intende un suono che provoca una sensazione sgradevole, fastidiosa o intollerabile. L'inquinamento acustico è definito dalla Legge 447 del 26/10/1995 come *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi"*. Esso rappresenta un'importante problematica ambientale, in particolare nelle aree urbane e, nonostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, suscita sempre più reazioni da parte della popolazione esposta, che considera il rumore come una delle cause del peggioramento della qualità della vita.

7.5.2. Riferimenti normativi

Il quadro di riferimento normativo nazionale comprende provvedimenti destinati ad affrontare il problema dell'inquinamento acustico sia nell'ambiente esterno che nell'ambiente interno, ovvero nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro.

In particolare si tratta di:

- Legge n°447 del 26 Ottobre 1995, legge quadro sull'inquinamento acustico;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Novembre 1997, recante la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- Decreto Legislativo n°194 del 19 Agosto 2005, recante l'attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale.

A queste se ne aggiungono altre, di carattere applicativo delle norme sopra riportate, e dunque più specifiche e settoriali. Tra di essi: il Decreto del Presidente della Repubblica n°459 del 18 Novembre 1998, inerente il traffico ferroviario, il Decreto Ministeriale del 31 Ottobre 1997, del 3 Dicembre 1999 ed il Decreto Legislativo n°13 del 17 Gennaio 2005, inerenti gli aeroporti, ed il Decreto del Presidente della Repubblica n°142 del 30 Marzo 2004, inerente il traffico veicolare.

Considerando gli interventi previsti, ovvero il fatto che l'ambiente interno non è rilevante per quanto in esame, nel seguito saranno considerati solamente gli aspetti relativi all'ambiente esterno.

La Legge 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico. Essa distingue i valori limite di emissione, ovvero il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, e misurato in prossimità della sorgente stessa, dai valori limite di immissione, ovvero il valore massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente da una o più sorgenti sonore, e misurato in prossimità dei ricettori.

Lo Stato, tra le varie competenze assegnate dalla Legge, deve provvedere a determinare i valori limite di emissione ed immissione, deve adottare piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali (linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali), deve emanare regolamenti di esecuzione per disciplinare l'inquinamento acustico generato dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo.

Ciascuna Regione, invece, nell'ambito delle competenze assegnatole, deve definire i criteri sulla base dei quali ogni Comune dovrà effettuare la zonizzazione acustica del proprio territorio, in relazione ai valori limite definiti dallo Stato.

Il DPCM del 14/11/97 costituisce un Decreto attuativo delle competenze assegnate allo Stato. In esso infatti sono definiti i valori limite di emissione delle sorgenti sonore, siano esse fisse o mobili.

In Allegato al Decreto sono riportati i valori limite in funzione di differenti classi di destinazione d'uso del territorio e dell'arco temporale della giornata, suddiviso in tempo diurno (dalle 6 alle 22) e tempo notturno (dalle 22 alle 6). Le classi proposte dovranno essere adottate da ogni Comune per procedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio, prevista dalla Legge 447/95.

Nella Tabella B dell'Allegato sono riportati valori limite di emissione, mentre nella Tabella C e nella Tabella D sono riportati, rispettivamente, i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Per i valori di attenzione il Decreto definisce, all'Art. 6, i criteri per la loro determinazione a partire dalla Tabella C.

Nella Tabella A sono presenti le seguenti classi:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

«Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.».

CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

«Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali».

CLASSE III: Aree di tipo misto

«Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici».

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

«Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie».

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

«Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni».

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

«Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi».

Di seguito è riportata la Tabella B che definisce i valori limite di emissione, ovvero il valore

massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 20: DPCM 14-11-1997, art. 2 - Tabella B: valori limite di emissione – Leq in dB(A).

Classi di destinazione d'uso del territorio

Classi di destinazione d'uso del territorio		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
		dB(A)	dB(A)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Di seguito è invece riportata la Tabella C, che riporta i valori limite di immissione, ovvero il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Tabella 21: DPCM 14-11-1997, art. 3 - Tabella C: valori limite di immissione – Leq in dB(A).

Classi di destinazione d'uso del territorio		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
		dB(A)	dB(A)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

I Valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. Di seguito si riporta la Tabella D.

Tabella 22: DPCM 14-11-1997, art. 3 - Tabella D: valori di qualità – Leq in dB(A).

Classi di destinazione d'uso del territorio		Diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
		dB(A)	dB(A)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto attiene i valori limite assoluti di immissione, occorre precisare che il Decreto, all'Art. 3, specifica che tali valori non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, mentre all'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Nella tabella seguente sono mostrate alcune patologie ed i valori limiti minimi di rumore che la causano.

Tabella 23: Valori di riferimento per l'insorgenza di patologie e disturbi (Di Argentina, Dubini, 1997).

Patologie e disturbi	Valori limite minimo in dB (A)
Deficit uditivo	75
Patologie anatomico-fisiologiche	50
Disturbi del sonno	37-40
Patologie psicosomatiche	60
Sensazione di fastidio (notte)	40
Sensazione di fastidio (sera)	45
Sensazione di fastidio (giorno)	50
Fastidio nella conversazione	50


7.5.3. Classificazione acustica dell'area in studio

I Comuni di Palanzano, Monchio delle Corti e Comano hanno approvato la zonizzazione acustica del proprio territorio.

Per la Municipalità di Ramiseto (Comune di Ventasse) la Zonizzazione Acustica comunale non è disponibile.


Le opere dell'impianto Isola Palanzano e Selvanizza ricadono tutte in classe III di clima acustico


Figura 7-28: Identificazione della classe di zonizzazione acustica Comune di Palanzano.



Le opere dell'impianto Rigoso ricadono in parte in classe III e in parte in classe II di zonizzazione acustica, così come l'impianto Rimagna. Salendo verso il confine comunale verso Palanzano, le restanti opere (verso l'impianto Isola Palanzano) ricadono tutte in classe III di zonizzazione acustica.

Figura 7-29: Identificazione della classe di zonizzazione acustica Comune di Monchio delle Corti.






LEGENDA DELLE CLASSI ACUSTICHE

STATO DI FATTO		STATO DI PROGETTO	
	Classe I		Classe I
	Classe II		Classe II
	Classe III		Classe III
	Classe IV		Classe IV
	Classe V		Classe V
	Classe VI		Classe VI

Per la Regione Toscana, la Zonizzazione acustica comunale è definita dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), strumento importante di pianificazione territoriale. Attraverso il PCCA il Comune suddivide il proprio territorio in zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire. Pertanto il Comune col PCCA fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso e, nel contempo, individua le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare le situazioni esistenti.

Tutte le opere esistenti (afferenti al Lago Paduli) ricadenti sul territorio comunale di Comano ricadono in classe II di zonizzazione acustica.

Figura 7-30: Identificazione della classe di zonizzazione acustica Comune di Comano (Fonte: websit Regione Toscana dei Piani di Zonizzazione Acustica).



7.6. Radiazioni e campi elettromagnetici

L'insieme dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali occasionali (es. i fulmini) genera inquinamento elettromagnetico.

Le principali fonti di tali campi sono costituite dagli impianti radio e TV, dagli impianti di telefonia mobile e dagli elettrodotti.

La Regione Emilia Romagna, anticipando l'emanazione della normativa nazionale di riferimento (legge 22 febbraio 2001, n. 36 " Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), con la legge regionale n. 30/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e successivi altri atti

tecniche ha disciplinato la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti per la telefonia mobile e delle linee e degli impianti elettrici, per conseguire la salvaguardia della salute dei cittadini e garantire il rispetto dei valori di cautela.

Gli elettrodotti sono composti da linee elettriche e cabine di trasformazione elettrica che generano campi elettromagnetici a bassa frequenza (generalmente 50Hz nella rete elettrica).

Le **linee elettriche** si dividono in 3 grandi classi:

- alta tensione (380 kV, 220 kV e 132 kV): sono le sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza di maggior interesse per l'esposizione della popolazione;
- media tensione (15 kV);
- bassa tensione (380 V e 220 V): sono le linee che portano l'energia nei luoghi di vita e di lavoro.


Le linee elettriche a 132kV e a 15 kV non sono solo aeree esterne, ma possono anche essere interrate.

Le **cabine di trasformazione**, nelle quali la tensione viene trasformata da alta a media, o da media a bassa, si dividono in 3 tipologie:

- stazioni di trasformazione (riduzione di tensione da 380 kV e 220 kV a 132 kV)
- cabine primarie di trasformazione (riduzione di tensione da 132 kV a 15 kV)
- cabine secondarie di trasformazione MT/BT (riduzione di tensione da 15 kV a 380 V e a 220 V).

Viene di seguito riportata un'immagine che riporta la rete di trasporto e di distribuzione dell'EE in Emilia Romagna.

Figura 7-31: Rete di trasporto e di distribuzione di energia elettrica AAT E AT



La zona di indagine è caratterizzata da una minor estensione degli elettrodotti e delle linee per il trasporto dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la Regione Toscana, nel Comune di Comano, nell'area del Lago Paduli, non si rileva la presenza di stazioni elettriche e/o di linee elettriche (Fonte: SIRA ARPAT Regione Toscana).

7.7. Paesaggio

L'area di intervento appartiene ad un ambito paesaggistico caratterizzato da elevata naturalità e dove si rileva la presenza di paesaggio fluviale, legato alla presenza dei corsi d'acqua indagati (T. Cedra, T. Enza e tributari laterali) e del paesaggio forestale, vista la diffusa presenza di aree boscate.

Come rilevato nella carta della vegetazione la diversità paesaggistica è legata all'alternanza di aree boscate a zone di prato e pascolo, oltre ai nuclei urbani (Rimagna, Rigoso, ...) che danno il nome agli impianti.

Le estese e diffuse formazioni boscate sono tutelate ai sensi del D.Lgs.142/2004, comma 1, lett. g.

Tra le peculiarità naturalistiche è stata più volte sottolineata la presenza anche di Aree Protette, tutelate ai sensi del D.Lgs.142/2004, comma 1, lett.f.

Si rileva inoltre la presenza del vincolo fluviale, che tutela il Torrente Andrella, il Torrente Enza, il Torento Cedra e le rispettive sponde per una fascia di 150 m ciascuna (art.142, comma 1, lett.c del D.Lgs.42/2004 e smi).

Si sottolinea come le opere risultavano esistenti all'emanazione della normativa e non sono previste modifiche che alterino lo stato di fatto antecedente alla predisposizione della vincolistica.

8. IMPATTI AMBIENTALI

Nel presente capitolo, sulla base degli elementi esposti nei capitoli precedenti, vengono valutati i potenziali impatti per le diverse componenti ambientali esaminate.

8.1. Identificazione degli impatti

L'analisi degli impatti potenzialmente significativi sull'ambiente è stata eseguita tenendo in opportuna considerazione:

- portata dell'impatto;
- natura transregionale dell'impatto;
- ordine di grandezza e complessità dell'impatto;
- durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Non è stata valutata la loro probabilità, in quanto, nel caso in questione, gli impianti sono in funzione da molti anni e gli effetti determinati sono presenti in seguito alla loro entrata in esercizio circa un secolo fa e non si può parlare di quindi impatti potenziali, se non quelli connessi alla variazione concessoria in esame, che non modificando le opere presenti e le portate già derivate, non determina alcun effetto aggiuntivo a quelli già presenti da quando gli impianti sono in funzione.

8.1.1. Portata dell'impatto

Con specifico riferimento alle derivazioni in esame, l'impatto della modifica concessoria è come detto assente poiché i volumi idrici richiesti sono oggi derivati.

In termini generali si tratta di un effetto, quello già in essere, a scala locale e che interessa in particolare alcuni corpi idrici (T. Enza, T. Cedra e T. Andrella) e alcuni rii minori non classificati come corpi idrici. Con l'attuale istanza di concessione si intende regolarizzare dal punto di vista amministrativo la portata che viene già derivata, da anni. Si tratta quindi della stabilizzazione della condizione attuale dei corpi idrici coinvolti.

Tali corsi d'acqua, grazie alla naturalità degli ambienti, ai DMV rilasciati e al contributo idrologico dei bacini residui, sulla base dei dati disponibili e delle indagini locali effettuate hanno evidenziato essere tutti in stato ecologico BUONO.

Le portate derivate, come avviene allo stato attuale, sono poi interamente restituite a valle dell'ultima centrale nel reticolo idrografico di provenienza senza alcuna modificazione quantitativa o qualitativa; tale elemento non è modificato dalla variazione di concessione in valutazione.

8.1.2. Natura transregionale dell'impatto

Il complesso delle derivazioni in essere, con specifico riferimento alla chiara delimitazione dell'area e all'assenza di emissioni e sorgenti inquinanti, ha rilevanza a livello transregionale e per tale motivo sono state prese in considerazione le normative e le pianificazioni sia della Regione Toscana sia della Regione Emilia Romagna, per quanto di interesse. Si tratta nel complesso di un impatto a scala locale non modificato dalla variazione di concessione in valutazione.

8.1.3. Ordine di grandezza e complessità dell'intervento

Gli impianti coinvolgono alcuni corpi idrici, nello specifico i torrenti Enza, Cedra e Andrella. I tratti sottesi alla derivazione sono di seguito riportati:

- nei due corpi idrici del Torrente Enza interessati, su una lunghezza complessiva di 22,3 km sono derivati 16,1 km; i restanti corpi idrici del T. Enza sono complessivamente lunghi altri

71 km;

- il Torrente Cedra su una lunghezza complessiva di 19,6 km è derivato per 17 km;
- il Torrente Andrella su una lunghezza complessiva di 5,5 km è derivato per 300 m.

Sono inoltre coinvolti brevi tratti di rii minori non classificati con corpi idrici per i quali, nell'ambito della pianificazione di settore, non sono previsti specifici obiettivi di qualità.

La dimensione del reticolo interessato non è modificata dalla richiesta presentata.

8.1.4. Durata, frequenza e reversibilità

Gli impianti, come più volte ricordato sono già attivi e funzionanti dagli inizi del secolo scorso.

L'impatto, inteso come derivazione delle portate dei corpi idrici interessati in fase di esercizio, ovvero nella condizione attuale, è di natura temporanea e reversibile a lungo termine al cessare o al modificarsi delle concessioni in essere; anche in questo caso tale elemento non è modificato dalla variazione di concessione in valutazione.

8.2. Valutazione degli impatti

Viene di seguito presentata la valutazione degli effetti relativi alla fase di esercizio con specifico riferimento alle matrici ambientali di interesse.

L'istituzione delle tutele ambientali presenti (sia Aree Naturali sia Siti della Rete Natura 2000) interessate dalle strutture degli impianti stessi è stata ben successiva alla loro realizzazione e gestione, pertanto non rappresenta un vincolo; di contro tali aree di tutela ambientale presentano elementi di pregio ambientale contestuali agli impianti stessi; tali elementi nel tempo hanno raggiunto un loro equilibrio ecosistemico e tale equilibrio non sarà modificato dalla variazione concessoria in esame.

Non è prevista infatti nessuna nuova opera o fase di cantiere perché non vi sarà alcuna modifica degli impianti, bensì come già ricordato, la regolarizzazione dal punto di vista concessorio della situazione attuale relativa alle portate che già sono derivate e che sono differenti rispetto alle portate in concessione.

8.2.1. Atmosfera

In fase di esercizio, in termini globali, tale comparto può essere ritenuto soggetto ad un impatto nullo in fase di esercizio, in quanto non sarà prevista la generazione di nuove emissioni in atmosfera. Continueranno ad essere presenti le minime emissioni attuali, legate solamente ai mezzi utilizzati per la gestione ordinaria e la manutenzione degli impianti.

8.2.2. Suolo e sottosuolo

Per la componente "suolo e sottosuolo" non sono previsti impatti ambientali di nessun tipo, dato che non saranno costruite nuove opere, non sarà occupato nuovo suolo e non ne sarà modificata l'attuale destinazione d'uso. Non è inoltre prevista l'emissione di nuove sostanze che in qualche modo possano comportare un inquinamento del suolo nei suoi strati più superficiali e in quelli più profondi, dato che sarà mantenuto lo stesso assetto impiantistico attuale, che in ogni caso anche in termini assoluti non prevede effetti di questa tipologia.

8.2.3. Acque superficiali

All'interno di una procedura di modifica di concessione con reale aumento della portata derivata, normalmente attraverso l'incremento della portata massima di concessione, questo comparto è certamente quello di maggiore rilevanza e quindi attenzione.

In questo caso specifico però, come già più volte rimarcato:

- lo stato delle opere non viene modificato quindi nessun cantiere determinerà effetti quali-quantitativi sulle acque o morfologici sugli alvei dei corsi d'acqua;
- le quantità derivate rimarranno, nella sostanza le stesse, quindi le portate dei corpi idrici a valle non subiranno modifiche; peraltro l'attivazione negli ultimi anni del DMV ha migliorato tale aspetto rispetto ai periodi precedenti e l'ulteriore significativo incremento previsto porterà ulteriori benefici al corso d'acqua stesso.

Nel complesso quindi la variazione concessoria in valutazione non determina modificazioni qualitative del comparto idrico e presenta caratteristiche di piena compatibilità con le norme e le pianificazioni vigenti, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità derivanti dalla Direttiva 2000/60/CE, risultati tutti in stato BUONO.

8.2.4. Flora, fauna ed ecosistemi

Non sono stati identificati impatti per la flora, la fauna e gli ecosistemi, non essendo previste nuove opere e non verificandosi nessuna variazione strutturale agli impianti.

Le indagini svolte hanno verificato uno stato di qualità ecologica buona anche rispetto alle biocenosi fluviali indagate in ogni tratto.

8.2.5. Rumore

Con particolare riferimento a questa componente ambientale, si sottolinea come non è previsto alcun aumento delle emissioni sonore nell'area e quindi il clima acustico locale non sarà alterato rispetto allo stato attuale.

8.2.6. Radiazioni e campi elettromagnetici

Non è prevista la generazione di nuovi inquinamenti elettromagnetici poiché l'assetto infrastrutturale degli impianti di Rimagna, Rigoso, Isola Palanzano e Selvanizza non sarà alterato.

8.2.7. Rifiuti

Non è prevista una variazione della produzione di rifiuti rispetto allo stato attuale, e che riguarda, nel complesso, eventuali elementi flottanti intercettati alle prese e le componenti e materiali degli impianti che vengono sostituiti periodicamente. Essi sono stoccati e poi smaltiti secondo le norme vigenti in materia.

8.2.8. Paesaggio

Dal punto di vista paesaggistico, si sottolinea come gli impianti siano già stati realizzati, poiché essi sono attivi e funzionanti da circa un secolo. Le opere sono quindi già inserite e integrate nel contesto paesaggistico.

Non saranno presenti quindi nuovi impatti sul paesaggio, anche per quanto riguarda le portate presenti nei corsi d'acqua tutelati interessati a seguito della richiesta di variazione della concessione.

8.2.9. Valutazione finale sintetica degli impatti

Viene di seguito riportata una valutazione finale riassuntiva degli effetti ambientali attesi in funzione della modifica concessoria in valutazione.

La richiesta in valutazione non modifica in alcun modo l'assetto strutturale o gestionale degli impianti idroelettrici EGP in Val d'Enza, trattandosi di una modifica concessoria che mira a

regolarizzare una situazione di fatto in essere da decenni.

Per tale motivo risulta di particolare interesse la valutazione della situazione attuale del contesto impiantistico, idrologico ed ambientale.

I primi due elementi (impiantistico ed idrologico) sono stati dettagliatamente trattati in due documenti allegati al presente SPA che, invece, entra nei dettagli degli elementi più strettamente connessi alla qualità ambientale.

Relativamente ai diversi comparti ambientali presi in esame, non sono, come atteso, emersi effetti aggiuntivi connessi alla modifica concessoria richiesta dal gestore.

In particolare sul comparto idrico superficiale, quello maggiormente interessato dalla produzione idroelettrica, i dati raccolti e le indagini di campo effettuate hanno consentito di mettere in evidenza una buona qualità ecologica dei tratti fluviali posti a valle delle opere di presa, sia in termini chimico-fisici, vista l'assenza di elementi significativi di pressione, sia in termini biologici.

Tale situazione non potrà che ulteriormente migliorare in funzione dei maggiori DMV previsti.

Relativamente alle aree di maggiore rilevanza ambientale (Aree Naturali Protette e/o Siti della Rete Natura 2000) esse sono state istituite molti anni dopo la realizzazione degli impianti con lo scopo di tutelare e gestire habitat e specie che con gli impianti idroelettrici convivono in equilibrio ormai da circa un secolo.

Sulla base degli elementi esposti e qui sintetizzati è possibile concludere che la modifica concessoria richiesta da EGP relativa agli impianti idroelettrici denominati Rigoso, Rimagna, Isola Palanzano e Selvanizza in valutazione è pienamente compatibile con il mantenimento delle attuali, buone, condizioni ambientali che l'area di interesse può raggiungere in considerazione anche del contesto naturale di contorno.

Questa valutazione, come più volte ribadito, non è una previsione di scenari futuri, che come tali possono essere imperfetti o parziali, ma la valutazione delle reali condizioni ambientali degli impianti in essere ormai da molti decenni.

Tale situazione, in relazione anche ai previsti incrementi del DMV, non comporta ulteriori mitigazioni/compensazioni rispetto a quelle già in essere.

Luglio 2020,

Dott. Gaetano Gentili

G. R. A. I. A. s.r.l.
Via Repubblica, 1
21020 VARANO BORGHI (VA)
Partita I.V.A. N° 10454870154

Dott.ssa Alessandra Ballerio



Dott.Agr. Alessia Manicone



Ing. Silvia Moroni

